

SPETT. PROVINCIA DI BERGAMO

Servizio Pianificaz. Territoriale e Grandi Infrastrutture, Via Sora 4 – Bergamo

PRESIDENTE Ettore Pirovano
ettore.pirovano@provincia.bergamo.it

DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRASPORTI

Ing. Renato Stilliti
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
segreteria.territorio@provincia.bergamo.it

P.C. Assessori regionali:

Viviana Beccalossi - Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
territorio@postacert.regione.lombardia.it
Gianni Fava - Assessore all'agricoltura
agricoltura@postacert.regione.lombardia.it
Claudia Terzi - Assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
ambiente@postacert.regione.lombardia.it

P.C. Assessori provinciali:

Enrico Piccinelli - Assessore all'Urbanistica e Agricoltura
enrico.piccinelli@provincia.bergamo.it
Silvia Lanzani – Assessore Grandi infrastrutture, Pianificazione territoriale, Expo
silvia.lanzani@provincia.bergamo.it

P.C. STER di Bergamo - Coordinamento Sireg e Ster:

Dirigente ing. Claudio Merati
bergamoregione@pec.regione.lombardia.it

Bergamo, 03/07/2013

Prot. N. 162/2013

OGGETTO: PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
AMBITI DESTINATI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DI INTERESSE STRATEGICO
OSSERVAZIONI E PROPOSTE

A seguito di “AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO” datato 08 maggio 2013 ed inviata con comunicazione del 22 maggio, anche in riferimento a precedente comunicazione inviata alla Provincia di Bergamo da parte del presente Ordine, datata Bergamo, 12 marzo 2009 prot. N. 92/2009 ed avente per oggetto “Ambiti e aree agricole: considerazioni per la pianificazione di livello comunale e provinciale”, che si allega per completezza di informazione,

L'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Bergamo intende, con la presente, avanzare le seguenti osservazioni e proposte, approvate dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 2 luglio 2012.

Rinnovando la disponibilità a collaborare sui temi riguardanti la pianificazione del territorio agro – forestale, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

Il Consiglio

Parte prima

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI METODO

Formulate congiuntamente dagli Ordini dei Dottori Agronomi e dottori Forestali e degli Ingegneri della provincia di Bergamo

Premessa

Le osservazioni contenute in questa prima parte nascono dal confronto e dall'integrazione delle reciproche competenze e dalla riflessione interprofessionale che da tempo gli Ordini degli Ingegneri e dei Dottori Agronomi e Forestali di Bergamo hanno promosso sui temi complessi del governo del territorio.

Si tratta di osservazioni di carattere generale condivise dai suddetti Ordini, cui fanno seguito altre più specifiche osservazioni e proposte, formulate da ciascuno di essi.

Vorremmo in questa sede sottolineare la rilevanza che riveste per noi questa modalità di lavoro, con la quale abbiamo già realizzato diverse iniziative comuni, unitamente ai Colleghi dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

In particolare vorremmo ricordare il contributo al dibattito connesso all'iniziativa promossa dalla Provincia, successivamente all'entrata in vigore della legge 12/2005, per illustrarne la portata in svariate sedi del territorio comunale. Contributo che si è infine sintetizzato in un documento interprofessionale trasmesso alla Provincia nel 2006.

Un ulteriore approfondimento comune si è tradotto in un altro documento unitario, inviato nel 2011 a tutti gli Enti Locali della Provincia, volto a sottolineare il rilievo e l'utilità della carta delle sensibilità paesaggistiche, nel processo di governo del territorio dei Comuni.

Data la connessione con i temi trattati in questa sede, riteniamo utile allegare alla presente entrambi i documenti sopracitati

Altri impegni comuni tra ordini hanno portato all'organizzazione unitaria di corsi di aggiornamento professionale sul progetto di paesaggio (2008) e sui temi dell'ingegneria naturalistica (2009), entrambi organizzati insieme all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo ed all'Ordine regionale dei Geologi ed entrambi necessariamente affrontati attraverso approcci e contributi multidisciplinari.

Osservazioni

La Variante al PTCP per l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico rappresenta un momento del processo complessivo della pianificazione degli spazi agricoli e rurali, alle varie scale. Tema che con la legge regionale 12/2005 e ancor più con i successivi atti normativi e di indirizzo (in particolare il DGR del 19 settembre 2008 n. 8/8059), ha assunto un ruolo chiave per un buon governo del territorio.

Temi, per altro, la cui polivalenza e complessità rinviano a competenze e ruoli plurimi ed interagenti tra loro.

Vanno quindi affrontate contestuali questioni, di metodo e di merito, rispetto alle quali formuliamo le seguenti osservazioni e proposte :

1. Occorre collocare la questione degli ambiti strategici in agricoltura, a scala provinciale e comunale, entro il quadro complessivo delle analisi, delle pianificazioni e delle norme che si occupano dello spazio agricolo e rurale e delle attività che vi si svolgono. Tenendo conto che : a) i connotati e le valenze paesistico/ ambientali del territorio provinciale sono ampiamente intrecciati alle colture ed alla cultura agraria; b) un ruolo strategico del settore primario sta anche nelle funzioni che può e deve svolgere per il mantenimento di assetti territoriali più equilibrati e sostenibili, rispetto a quelli affermatasi negli ultimi decenni soprattutto a causa del consumo di suolo;

2. Si prenda atto che il settore produttivo primario, fino ad oggi ritenuto di importanza relativa in termini di P.I.L. e occupazione, rappresenta, per l'oggi e il domani, uno dei pochi settori con dinamiche produttive e occupazionali in evoluzione positiva (anche, in particolare, per la componente giovanile), entro il quale possono anche evolvere nuove "strategie" di gestione e valorizzazione del territorio. Da questo punto di vista, occupare con altre destinazioni lo spazio agricolo (o anche solo potenzialmente tale) non si riflette oggi solo nell'aggravare il processo, già altamente critico, di consumo di suolo, ma anche in una perdita di opportunità economiche, che possono invece proporsi come alternative a quelle legate ad una crescita edilizia ormai prossima ai limiti del sostenibile, quando non li abbia già superati.
3. Occorre quindi che vengano definite, articolandole secondo le specificità territoriali, linee guida e di indirizzo per l'interpretazione e la valorizzazione del sistema complesso delineato al precedente punto 1, individuando e integrando le sue variegate componenti agricole. Tali indirizzi devono porsi l'obiettivo di conferire operatività agli obiettivi di carattere generale, costituendo univoci elementi di riscontro della congruenza delle previsioni dei PGT comunali a quegli obiettivi, promuovendo responsabilità e capacità di governo del territorio autonome a scala comunale, attente però a sinergie e riflessi sovracomunali, oggi sempre più stringenti. In merito solleva preoccupazione anche il fatto che tuttora si rinvi al domani l'acquisizione delle risultanze definitive, documentali e di indirizzo, del Piano di settore delle Reti Ecologiche e della rete del verde.
4. In merito a quanto sollecitato al punto precedente, quanto espresso agli articoli 13 e 14 delle NTA della Variante in oggetto va considerato, a nostro parere, solo come un primo abbozzo normativo, che ripropone le finalità enunciate dalla normativa regionale, ma non le dota di una adeguata "operatività". Ci si riferisce, per esemplificare : all'introduzione di parametri ed indicatori che possano appunto costituire riscontro della situazione in essere e del quadro previsionale; ad una più precisa analisi quantitativa/qualitativa dello spazio specificamente agricolo, del consumo di suolo e sua limitazione previsionale, da rapportare a parametri rappresentativi dei livelli di criticità.
5. Rimane inesausta la questione delle competenze professionali che possano supportare adeguatamente analisi e indirizzi normativi, anche a supporto e integrazione dell'impegno dei Comuni..
6. Occorre che per affrontare le questioni complesse sopra richiamate sia messa in campo la sinergia di tutte le risorse istituzionali e sociali, con un impegno che sappia valersi della sussidiarietà come di un terreno di effettiva interazione, in senso verticale e orizzontale. Ciò varrebbe anche come antidoto ad una situazione che vede l'esistenza stessa dell'istituzione Provincia messa periodicamente in forse, a fronte di Comuni penalizzati dalla loro parcellizzazione o peggio, in concorrenza a perdere. Con il rischio di una deresponsabilizzazione, con una Provincia che non possa e non voglia esercitare azioni di tipo "impositivo" nei confronti dei Comuni (o, in alternativa, ricorra alla deroga) e con i Comuni, chiamati ad esercitare correttamente una diretta responsabilità sul proprio territorio, ma sguarniti di mezzi, quadri normativi e interazioni sovracomunali atti ad esercitarla adeguatamente.
7. Al processo di compartecipazione sopra richiamato possono e debbono, in particolare, dare un contributo irrinunciabile le figure delle competenze e delle professionalità coinvolte, necessariamente interagendo tra loro. Questo apporto non è rinunciabile, per affrontare compiutamente il merito delle questioni, anche perché un reale progetto/processo partecipativo deve poter far riferimento ad una gamma di buone competenze, che eviti lo scadere nel pressapochismo o nell'attenzione solo al proprio *particolare*, facendo invece evolvere la conoscenza critica dello stato delle cose, l'affinamento degli obiettivi nel prevalente interesse della casa comune, il monitoraggio dei loro esiti.
8. Per gli obiettivi sopra esposti, riteniamo ci sia ancora molto da lavorare, anche per adeguarsi alle sollecitazioni che vengono dalla stessa produzione normativa, per evitare che possa decadere a produzione di auspici. Per quanto detto in premessa, per quanto ci compete, riteniamo di esserci da tempo impegnati questa direzione e di poter quindi auspicare che questo impegno possa tradursi in un effettivo dialogo, in cui la partecipazione non sia contingentata a scadenze ed occasioni che possano sembrare più dettate da obblighi burocratici che da una effettiva volontà di attivare le sinergie che occorrono.

Parte seconda

Osservazioni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Bergamo

- 9) In questa fase storica la Provincia è forse l'unico Ente che può efficacemente farsi carico delle tematiche legate alla pianificazione di scala sovracomunale, aiutando concretamente i Comuni a superare i propri limiti di intervento nel Governo del Territorio, in particolare per quanto riguarda il governo del territorio agricolo, che trova una sua corretta declinazione proprio a metà strada tra la scala regionale e la scala comunale; la prima fatica infatti a cogliere le particolarità territoriali¹ mentre la seconda è resa insufficiente dal fatto che le aziende agricole hanno quasi sempre estensione sovracomunale e che dipendono da politiche e finanziamenti che partono dall'Europa. Non a caso la necessità di definire gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, *“analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”*² è stata messa in capo alla Provincia, nei Piani Territoriali di Coordinamento. La Provincia, contrariamente ai singoli Comuni, può infatti affrontare il tema sentendosi meno pressata dagli interessi localistici e di parte, assumendo un punto di vista più distaccato ma, nel contempo, più articolato e complessivo, capace di tener conto anche degli interessi naturalistici e paesaggistici del “sistema rurale-paesistico-ambientale” che il PTCP deve riconoscere e adeguatamente tutelare. Pertanto l'esigenza di definire gli “ambiti agricoli” e le “aree agricole”, dettata ormai 8 anni fa dalla legge regionale denominata “per il governo del territorio”, non deriva da politiche di settore, corporative, tese a tutelare gli interessi di una sola categoria, ma nasce dall'esigenza di contrastare in modo chiaro e già allora urgente tutte quelle iniziative che sottendono la trasformazione di suoli agricoli e di aree rurali a fini urbanistici e per opere di infrastrutturazione. Ormai il problema non è più solo quello di difendere l'impresa agricola, e con essa l'intero settore primario, ma è quello di garantire i presupposti per l'esistenza stessa dell'agricoltura, presente e futura (la disponibilità di suolo agrario), intendendo con tale termine lo svolgimento di attività primarie “multifunzionali”, capaci di produrre risorse e di erogare servizi di tipo ambientale e paesaggistico.

Con l'individuazione degli ambiti agricoli strategici e dei criteri per individuare e gestire le aree agricole a scala comunale, il legislatore non ha voluto introdurre surrettiziamente un vincolo all'edificazione né ha ritenuto di occuparsi della disponibilità di aree per lo sviluppo dei sistemi urbani e infrastrutturali (i cui bisogni debbono essere definiti, monitorati e controllati con altri strumenti), ma ha inteso piuttosto creare le condizioni affinché le aree agricole vengano usate correttamente (sia sotto il profilo agronomico, sia in ordine all'edificazione a fini agricoli), valorizzate affinché possano svolgere al meglio le loro funzioni e tutelate rispetto ad usi impropri che inibiscono le funzioni ambientali e paesaggistiche e che riducono la disponibilità di suolo³.

Pertanto definendo gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico non si vogliono, né si possono, impedire interventi che siano di evidente e conclamato interesse pubblico, né tantomeno si vuole limitare la crescita urbana (intesa anche come recupero, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente), ma si vogliono definire comportamenti, politiche e norme che garantiscano un corretto governo del territorio agricolo, sempre più raro e prezioso, che è parte fondamentale e integrante del Sistema Rurale Paesistico Ambientale definito e valorizzato dal PTR.

Si vuole anche affermare con forza la necessità di tutelare beni finiti e non rinnovabili, come il suolo agrario e lo spazio libero e fruibile che, anche nella nostra Provincia (tanto in pianura che nelle valli), hanno da tempo raggiunto soglie quantitative e qualitative tali da far intravedere processi irreversibili di degrado del sistema produttivo primario e degli assetti paesaggistico-ambientali ad esso connessi.

Tutto questo non traspare dalla documentazione di variante, che non coglie l'occasione per adeguare il PTCP all'altezza del nuovo compito richiesto alla Provincia.

¹ Si pensi ad es. al titolo III della legge regionale 12/05 che necessariamente comprende disposizioni valide per l'intero territorio regionale, con comparti agricoli caratterizzati da problematiche molto diverse tra la pianura, la collina e la montagna

² art. 15 comma 4 della L.R. 12/05

³ Il suolo, com'è noto, è un bene finito e irripetibile capace di svolgere funzioni di rilievo pubblico, riconosciuto dalla regione come BENE COMUNE pur configurandosi spesso come bene di esclusiva proprietà privata

- 10) Un secondo aspetto attiene ad alcune posizioni che vengono assunte a livello comunale nella redazione dei PGT che, qualora non opportunamente valutate, possono produrre effetti pericolosi in ordine alla tutela e al mantenimento delle aree agricole e con esse, del territorio e del paesaggio provinciali. Ci si riferisce al fatto che, per ridurre il rischio di edificazioni o insediamenti agricoli indesiderati, si preferisca classificare le aree “oggettivamente agricole” con altre denominazioni, con la conseguenza di aprire le possibilità edificatorie a soggetti diversi da quelli previsti dal titolo III della legge 12/05 e con il rischio di ostacolare o danneggiare anche le attività agricole serie e compatibili con le qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi. Queste scelte, così come la preoccupazione che ne deriva, potrebbero essere ridotte e meglio orientate, grazie alla definizione da parte del PTCP dei “criteri per l’individuazione delle aree agricole” che, ad esempio, potrebbero suggerire nel Piano delle Regole l’adozione di norme capaci di controllare eventuali storture o problematicità e di tener conto delle esigenze che al riguardo possono caratterizzare le diverse realtà del sistema rurale provinciale (la montagna con fenomeni di dismissione; la collina fortemente appetita per la residenza; la pianura infrastrutturata; la pianura interna; ecc.).

Pertanto la vera innovazione che la variante può introdurre nelle correnti modalità di gestione delle aree agricole (che sull’intero territorio regionale fanno riferimento alle medesime disposizioni del Titolo III della legge 12/05) non consiste nella sola definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, ma anche nella definizione, altrettanto importante, dei criteri e delle modalità per individuare le aree agricole a livello di PGT e nella definizione delle norme per la valorizzazione, uso e tutela delle stesse (D.G.R. 19/09/2008 - n. 8/8059), comprendendo nelle aree agricole le “superfici forestali produttive” come definite dalla medesima D.G.R. (art. 2.1);

Questi sono infatti gli aspetti che possono davvero incidere sulla gestione dello spazio agro-forestale e non costruito, in quanto trovano concreta applicazione all’interno del Piano delle Regole di ciascun Comune.

La semplice individuazione degli ambiti agricoli strategici, anche qualora fosse adeguata e corretta, non introdurrebbe di per sé reali effetti nella gestione dello spazio agricolo. Quello che la variante deve fare se vuole essere davvero di una qualche utilità (e non limitarsi a rispondere tardivamente alla L.R. 12/2005) è definire criteri per individuare e gestire correttamente le aree agricole all’interno dei PGT, tenendo conto delle variabilità rilevabili nei sistemi rurali del territorio provinciale

- 11) Si apre quindi il tema relativo alle **prestazioni minime che i PGT debbono garantire** (anche sulla base delle indicazioni che il PTCP dovrà fornire) in ordine alle tematiche che interessano il settore primario, quest’ultimo inteso nella sua più ampia accezione di sistema che coniuga risorse e interessi naturalistici, paesaggistici ed economici, come peraltro dettagliato anche dalle politiche agricole europee. Ad esempio è necessario che i Comuni siano invitati a produrre, nell’ambito delle indagini ed elaborazioni previste dal “quadro conoscitivo del territorio comunale” (L.R. 12/05 - art.8, comma 1b) una tavola dell’uso del suolo che non si limiti a riproporre in modo acritico i materiali già disponibili in bibliografia (DUSAF, PTCP, PIF o altro), peraltro elaborati a scala insufficiente per un’adeguata analisi a livello comunale, ma che derivi da indagini specialistiche e che descriva, con il necessario livello di attendibilità (scala e articolazione della legenda) gli usi del suolo in atto (agrari, forestali, naturali, antropici, nelle aree urbane ed extra urbane, comprese le aree a verde) e le connessioni ecologiche, oltre alle rilevanze naturalistiche, fisionomiche, paesaggistiche che caratterizzano l’intero territorio agro forestale (comprese le connessioni con l’urbanizzato mediante il verde urbano) e non solo gli “ambiti di trasformazione” più direttamente interessati dalle scelte del PGT.

Ciò non solo per facilitare le reciproche valutazioni di coerenza (rispetto al PTCP) e di compatibilità delle scelte del PGT (anche nell’ambito della VAS), ma per rispondere al dettato normativo (L.R. 12/05, D.G.R. 19/09/2008 - n. 8/8059, etc.).

Sottolineiamo inoltre, a tal proposito, che il PGT, attraverso il Piano delle regole *“individua le aree destinate all’agricoltura, ne detta la disciplina d’uso, valorizzazione e salvaguardia, recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica”* (L.R.12/05 art.10 commi 1 e 4); inoltre *“assicura la dotazione globale di aree a verde, per i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato”* (L.R.12/05 art. 9 comma 1).

Riteniamo che il PGT possa correttamente assolvere a tali funzioni solo dotandosi di un'indagine specialistica condotta a scala adeguata; tali considerazioni sono avvalorate da alcune indicazioni regionali ⁴.

La variante invece, applicando in modo quantomeno discutibile i principi della sussidiarietà e della maggiore definizione e giustificandosi con la disponibilità di dati conoscitivi vecchi e poco attendibili, non fornisce chiare indicazioni ai Comuni ed al contempo assegna loro, in modo altrettanto discutibile, compiti che avrebbe dovuto svolgere direttamente. Questa scelta semplifica forse il proprio compito alla variante ed alla Provincia, ma introduce una serie di complicazioni per le Amministrazioni Comunali. Sia per quelle virtuose che vorranno affrontare seriamente i problemi e farsi carico di analisi e di costi conseguenti, sia per quelle che, non volendo o non potendo fare altrettanto, continueranno a gestire con superficialità il loro sistema rurale, attraverso azionamenti e norme inadeguate e incapaci di assicurarne la valorizzazione, l'uso e la tutela.

12) Un altro aspetto importante riguarda il dettato dell'**art. 60 comma 2 della La legge 12/2005**, "Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura ⁵: la norma parla di "accertamento da parte del Comune", ma in un quadro normativo e urbanistico lacunoso, dove i PGT raramente sono redatti con il contributo di studi specialistici sulle aree agricole, si rileva che le Amministrazioni Comunali (che normalmente non dispongono di competenze specifiche al loro interno) si trovano spesso in difficoltà a seguito di richieste edificatorie in area agricola, non disponendo di strumenti ed indirizzi sovracomunali che li aiutino nella corretta valutazione di tali richieste; Alcuni Comuni richiedono la presentazione di documentazione che certifichi l'esistenza, la funzionalità e le ipotesi di crescita delle aziende agricole, ricorrendo però a terminologie e/o modalità eterogenee tra Comune e Comune, che a volte non trovano nemmeno chiaro riscontro nelle norme di PGT; **anche in questo caso pare particolarmente importante il ruolo che questa variante potrebbe svolgere**, qualora cogliesse l'opportunità di fornire da subito ai Comuni criteri ed indirizzi, ancorché generali, per intervenire in modo più coerente all'interno di ambiti territoriali omogenei. A tal proposito si ricordano solo alcuni aspetti che determinano la necessità di norme omogenee:

- Le aziende agricole, nella norma, conducono terreni in proprietà ed in affitto, posti entro il territorio amministrativo di più comuni non necessariamente confinanti (i quali hanno quasi sempre norme diverse); nella applicazione degli indici di densità fondiaria si deve ad es. tener conto delle differenze tra proprietà ed affitto (in caso di affitto, i proprietari non coltivatori possono essere contrari all'applicazione di vincoli di inedificabilità ai propri terreni); bisogna inoltre analizzare l'azienda nella sua interezza e porre in atto comportamenti che siano coerenti tra Comuni all'interno di un medesimo ambito territoriale.
- Le tipologie e le esigenze strutturali delle aziende agricole cambiano tra pianura, collina e montagna: è quindi scorretto che le norme della legge 12/05 vengano applicate indifferentemente dal contesto in cui ci si trova, oppure in maniera incoerente all'interno del medesimo ambito territoriale.
- In alcuni ambiti territoriali (ad es. la montagna) può essere necessario incentivare il presidio del territorio concedendo la residenza all'imprenditore agricolo anche in caso di attività agricole di piccola entità; in altri ambiti (ad es. la collina) l'esigenza prioritaria è a volte quella di frenare l'edificazione a scopo residenziale e pertanto si può essere più restrittivi; in altri ancora (ad es. la pianura) può esistere la necessità di preservare e valorizzare il patrimonio edilizio di grandi dimensioni (cascine tradizionali) non più funzionale all'attività agricola. E' pertanto evidente come le norme, ed in particolare il titolo III della legge 12/05, debbano essere articolate e declinate diversamente in base alle varie situazioni. I Comuni potrebbero essere ampiamente facilitati in questo compito se la variante del PTCP producesse indirizzi e norme chiari, animati da una visione ed una strategia a scala sovracomunale.

⁴ ad es. gli indirizzi di cui all'allegato 5 del DGR 19 settembre 2008 n.8/8059 "Modalità e criteri per l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura nei PGT"

⁵ Il comma 2 recita: *2. Il permesso di costruire è subordinato:*

a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trasciversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;

b) all'accertamento da parte del Comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

- Alcuni aspetti, come ad es. la definizione degli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo (quasi sempre definiti in riduzione rispetto ai limiti massimi forniti dalla legge), le modalità di realizzazione di recinzioni agricole, serre e tunnel, fabbricati accessori, etc., troverebbero più facile e coerente applicazione a livello di PGT qualora potessero basarsi su criteri ed indirizzi redatti a scala sovracomunale (quantomeno a livello di ambito territoriale), evitando che ogni Comune elabori norme a sé stanti.

La variante, invece, non fornisce ai Comuni adeguati criteri ed indirizzi per la corretta identificazione della sussistenza dell'attività agricola in occasione di richieste edificatorie in area destinata all'attività agricola, secondo i disposti del titolo II della legge 12/05: a tal proposito, non si ritiene adeguato quanto stabilito dall'art.14 delle norme di variante in tema di "Piano di sviluppo o conduzione aziendale". Pertanto permane la carenza, da parte dei Comuni stessi, di adeguati strumenti per la valutazione di dette richieste, con la conseguenza che Amministrazioni confinanti possono imporre al richiedente la presentazione di documentazione secondo criteri anche molto diversi tra loro e che non sempre trovano chiaramente riscontro nelle norme dei rispettivi PGT.

La variante individua in modo sommario e discutibile gli ambiti agricoli strategici e, in ordine ai criteri da dare ai Comuni, si limita a definire delle generiche politiche di comportamento che vanno bene ovunque, tanto a Bergamo quanto in qualsiasi altra Provincia. Mancano dei criteri effettivamente calati nei diversi sistemi rurali presenti sul territorio e la previsione dell'art.9, relativa al fatto che la Provincia "potrà predisporre linee guida normative operative" (se e quando vorrà) non è una risposta adeguata per rispondere né ai compiti che la legge 12/2005 assegna alla Provincia, né alla necessità, sempre più impellente, di avviare nuove modalità di gestione del poco spazio rurale che ancora rimane.

Attraverso una puntuale definizione di criteri e modalità per individuare a scala comunale le aree agricole e specifiche norme di valorizzazione, uso e tutela, la variante avrebbe potuto dare un rilevante contributo, sia alle Amministrazioni Comunali, sia al territorio ed alla società. Nel primo caso riducendo i costi per la redazione del PGT e semplificandone l'attuazione. Nel secondo, facilitando all'interno dello stesso sistema rurale una coerente applicazione del Titolo III della l.r. 12/2005, declinata in funzione dei diversi ambiti territoriali, riducendo le contraddizioni che da sempre caratterizzano la gestione delle aree agricole, già a partire dalla l.r.93/80. I criteri proposti dalla variante sono invece generici e inadeguati a risolvere le questioni aperte, che ogni Comune potrà continuare ad affrontare come meglio crede o può.

13) **Con D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059** sono stati approvati i "Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale (comma 4 dell'art. 15 della l.r. 12/05)" di cui riportiamo alcune indicazioni:

- il PTCP identifica nel territorio provinciale gli ambiti territoriali connotati da estensione significativa alla scala sovracomunale e da specifico rilievo agricolo e indirizza l'attività comunale; (...) stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione a scala comunale delle aree agricole nei PGT⁶, nonché norme di valorizzazione, uso e tutela, in rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali (art.15 comma 4 della l.r. 12/05)
- Per l'identificazione e la caratterizzazione degli ambiti agricoli strategici vengono individuati dalla DGR diversi elementi di conoscenza, tra cui la valutazione della classe del valore agroforestale, gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale comprensivi delle filiere agroindustriali e le opportunità multifunzionali dell'agricoltura
- Nei PTCP devono essere indicati, con riferimento ai diversi ambiti rurali identificati, specifici criteri e modalità per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività agro - silvo - pastorale anche negli ambiti di valore ambientale e paesaggistico e nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica con riguardo alle attività agricole e forestali che vi si svolgono (D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 art. 2.1)

⁶ Si sottolinea che la norma attribuisce al PTCP il compito di dettare ai comuni i criteri per individuare le "aree destinate all'agricoltura" e cioè le aree in cui si applicano le disposizioni della l.r. 12/05, Parte II -Titolo III - "Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura"; pertanto ogni altra denominazione eventualmente adottata alle diverse scale di pianificazione può generare conseguenze in materia edificatoria e di consumo di suolo agricolo. E' inoltre altrettanto evidente che tali criteri, così come le "norme di valorizzazione, uso e tutela" che il PTCP deve produrre, devono essere opportunamente articolati in funzione delle diverse caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche del territorio provinciale, non possono essere cioè indifferenziate per qualsiasi comune bergamasco.

- Il PTCP recepisce gli indirizzi ed i contenuti dei piani di indirizzo forestale e dei piani di bonifica e si raccorda al piano agricolo provinciale. A tal fine le Province provvedono, in particolare, a distinguere le superfici forestali destinate ad attività produttive (pioppeti, impianti di arboricoltura da legno, vivai forestali, impianti selvicolturali) che, come tali, possono rientrare negli ambiti destinati all'attività agricola, dalle superfici boscate aventi finalità paesaggistica, ambientale, ecologica e di difesa dal dissesto idrogeologico che, invece, rientrano negli ambiti rurali a prevalente valenza ambientale e paesistica (D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 art. 2.1)
- Costituiscono riferimenti programmatici utili alla disciplina degli ambiti agricoli strategici nei PTCP: Piani, Programmi e atti di programmazione che, direttamente o indirettamente, hanno riflessi sull'agricoltura ed in generale sull'uso e gestione dello spazio rurale
- In base all'individuazione degli ambiti agricoli strategici e dei criteri in merito stabiliti nel PTCP, nonché di un insieme di approfondimenti locali, i Comuni provvedono all'individuazione delle aree agricole, assoggettate ai disposti della Parte II – Titolo III della l.r. 12/05, che ricomprendono: – gli ambiti agricoli di interesse strategico; – le altre aree di rilevanza per l'attività agricola e per le sue funzioni plurime (economiche, produttive, ambientali...) da questa svolte a scala locale, non connotate da specifico rilievo provinciale.
- L'area dei PLIS, individuata secondo i criteri definiti dagli atti regionali, in generale può essere localizzata nei diversi ambiti del sistema rurale-paesistico-ambientale sopra descritto, con l'eccezione delle aree appartenenti ai Parchi Regionali (D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 allegato 1)
- Le basi informative da rendersi disponibili da parte delle Province e Comuni per il Sistema Informativo Territoriale Integrato, relativamente ai contenuti disciplinari connessi con l'attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della l.r. 12/2005, sono: 1. ambiti provinciali destinati all'attività agricola di interesse strategico. 2. aree destinate all'attività agricola (di livello comunale). 3. carta del valore agricolo del territorio provinciale (D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 allegato 3)

La D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059, dettando i criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei PTCP, delinea una serie di competenze e di attività da compiere tali da configurare, di fatto, la necessità di una sostanziale rivisitazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, rivisitando le scelte assunte in passato alla luce delle nuove esigenze dettate dalla norma. Viceversa, l'introduzione del tema delle zone agricole strategiche o non strategiche (che comporta necessariamente un contributo anche dal "punto di vista" del settore agricolo) in un PTCP che resta fondato su applicazioni e analisi datate⁷, significa non tener conto di tale necessità.

La variante, infatti, in realtà non varia niente e riconferma tal quali le scelte del PTCP e, pur trattando degli ambiti agricoli strategici, introduce addirittura nuove possibilità di espansione urbana (50 m, 150m, oltre 150 m dal "continuum urbanizzato").

- 14) In base a **Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31** – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – Art. 4 quater (Tutela del suolo agricolo):
- **la Regione riconosce il suolo quale bene comune**
 - **La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale.**

⁷ Dalle carte Geoambientali degli anni 80, agli studi per il Piano Paesistico Provinciale degli anni 90. Si noti come, da allora, siano sopravvenuti, ad es., la disponibilità dei PIF per l'intera Provincia, gli studi per la Rete Ecologica Regionale e Provinciale, l'evoluzione normativa, l'ulteriore consumo di suolo, la pianificazione dei PGT, la rete infrastrutturale che ha modificato il sistema relazionale della pianura, etc.

- La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'esercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità.
- La sospensione temporanea o continuata dell'attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo.
- La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare la pianificazione territoriale regionale. A tal fine:
 - a) individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono;
 - b) redige periodicamente, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni;
 - c) stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

Inoltre, Con Deliberazione Giunta Regionale N° IX / 2077 – seduta del 28/07/2011, si è avuta la presa d'atto della Comunicazione del presidente Formigoni, di concerto con gli assessori De Capitani, Colucci, Belotti, avente ad oggetto: “POLITICHE PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DEL SUOLO”

La variante non recepisce norme ed indirizzi recenti in tema di consumo del suolo non fornendo ai Comuni, ad es., criteri valutativi e parametri anche numerici per la salvaguardia e la valorizzazione di tale risorsa non riproducibile e “strategica” per la sicurezza alimentare e per tutte le funzioni agro – ambientali che svolge.

- 15) La variante in oggetto non attua alcuna azione di efficace tutela dei suoli agricoli nei confronti di futuri sviluppi del sistema urbano e dell'edificazione nel territorio agricolo, la cui possibilità rimane infatti particolarmente ampia e non particolarmente regolamentata con norme specifiche di settore; la variante, ad esempio, non fornisce direttive chiare ai Comuni in merito alla corretta perimetrazione e denominazione delle proprie aree agricole, che pertanto continuano a poter essere definite con **denominazioni diverse** da Comune a Comune, per lo più in riferimento a varie valenze ambientali o paesaggistiche che, se pur importanti, non devono però escluderne la funzione agricola né, tantomeno, essere in contrasto con essa. Si evidenzia che, poiché i Comuni non sono tenuti a riconoscere il proprio territorio rurale come “aree destinate all'agricoltura” se non per le parti interne agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico” (art.9 delle norme) a loro volta ampiamente modificabili da parte del Comune stesso, la restante parte del territorio agricolo viene così sottratta alle disposizioni della l.r. 12/05, Parte II –Titolo III – “Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura” permettendo ad un più ampio numero di soggetti la possibilità di edificare e modificare il territorio agricolo a fronte di ipotetiche attenzioni o compatibilità ambientali e paesaggistiche.
- 16) Nella documentazione di variante traspare un concetto distorto di agricoltura con valenza strategica, quasi che questa fosse limitata all'agricoltura intensiva di maggior impatto ambientale e come se la destinazione agricola di per sé sia sinonimo di costruzioni o attività produttive problematiche: al contrario l'attività agricola riveste “interesse strategico” anche per il suo contributo alle reti ecologiche, alla gestione del territorio, alla prevenzione del dissesto, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente; ipotizzare l'incompatibilità tra attività agricola e necessità di tipo ambientale e paesaggistico è infatti in contrasto con la Politica Agricola Comune e con le sue ricadute normative e programmatiche a scala regionale e locale.

Questo preconcetto ha motivato gran parte delle scelte della variante, che ha “allontanato” le aree agricole strategiche dai sistemi urbani ritenendo, erroneamente, che alla loro individuazione debba corrispondere la possibilità di realizzare un qualsivoglia intervento edilizio che sia giustificato dalle sole esigenze economiche dell'impresa agricola. Dimenticando che la norma prescrive che la variante definisca i “Criteri” per assicurare una corretta e compatibile gestione delle aree agricole (i criteri possono dire, ad es. quali indirizzi produttivi sono consentiti e quali no; con quale intensità gli indirizzi consentiti possono essere esercitati; quali misure di compensazione mitigazione vadano adottate; se, quali e quante strutture produttive e residenziali possono essere realizzate; ecc.). Un'impostazione coerente con la norma presupporrebbe quindi un diverso approccio metodologico e competenze disciplinari che sappiano entrare

nel merito delle problematiche del settore e che siano in grado di apprezzarlo in riferimento alle diverse funzioni che può essere in grado di svolgere.

Allo stesso tempo, in modo apparentemente contraddittorio, la variante limita surrettiziamente il concetto di “valenza strategica” dell’attività agricola anche dal punto di vista opposto, consentendo ai Comuni la possibilità di sottoporre alla Provincia “per una preventiva verifica di comparazione della valenza strategica, l’allocazione di strutture e attrezzature e/o la previsione di interventi urbanistici finalizzati all’insediamento di attività di settori economici diversi dall’agricoltura, purché questi presentino caratteri coerenti con gli indirizzi strategici individuati dal PTCP per tali settori....” Particolarmente significativi rispetto a quanto sopra esposto sono le pagine 5-6 e segg. della relazione e gli articoli 10-11-12 delle norme.

17) La variante adotta un **linguaggio ed un impianto normativo poco chiari**, con il rischio di creare ai Comuni problemi interpretativi, aggravati dall’eccesso di delega, invece di facilitare loro il compito.

La legge regionale 12/2005 – art.15 (come modificata dalla l.r. 4/2008) ha chiaramente distinto il concetto di ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico da quello di aree agricole, le quali sono individuate a scala comunale; tale distinzione è ripresa dalla D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059.

Nella tav. E6 – 6.1 di variante sono invece riportate alcune definizioni che non coincidono chiaramente con quanto dettato dalla D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 e rischiano di generare fraintendimenti:

- Si individuano due “ambiti territoriali strategici”, situati nell’intera pianura e nelle aree ricomprese nel piano alpeggi della R.L., che dalla lettura delle norme risultano coincidere con gli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” essendo però denominati in modo diverso (con la creazione di una certa confusione terminologica che si accresce poi nella parte normativa);
- nella relazione e nella parte normativa viene al contempo introdotta una serie di deroghe e di distinguo che consente ai Comuni di modificare le previsioni in modo talmente ampio da collidere con lo stesso concetto di strategicità di tali ambiti: si vedano ad es. le schede 1-2-3 nella relazione (paragrafo: “*Criteri e procedure operative per l’individuazione degli Ambiti agricoli strategici e delle aree destinate all’agricoltura negli strumenti urbanistici comunali*”) e l’art. 7 delle norme, in cui è descritta la fattibilità di modifiche entro la distanza rispettivamente di 50, 150 e oltre 150 m dal “*perimetro del continuum urbanizzato definito dal piano delle regole*” oltre che per “*destinazioni aventi il carattere di spazio aperto a vocazione naturale, ambientale, paesistica e fruitiva*”.
- Si individuano due “contesti geografici” di cui uno (la collina della vite) è definito “strategico”
- Si individuano due soli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”⁸: il “sistema degli areali strategici dei vigneti” ed il “sistema degli areali strategici degli oliveti” (posti all’interno del “contesto geografico strategico della collina della vite”); la perimetrazione di tali ambiti non sembra aver seguito il criterio che dovrebbe ispirare il PTCP in base alla DGR precedentemente citata (continuità territoriale, scala sovracomunale, caratteri complessivi che li rendano “strategici” a scala provinciale), quanto piuttosto quello che dovrebbe ispirare il PGT nell’individuazione delle aree; tale perimetrazione, che riguarda l’area collinare, sembra inoltre essere stata determinata in base alla mera attuale presenza di colture legnose, come rivela la denominazione “sistema degli areali strategici dei vigneti e degli oliveti” e come dichiarato in relazione a pag.70)

⁸ nella relazione di variante – pag.12 - è scritto che nella normativa di variante il termine più semplice e ricorrente di “ambiti Agricoli Strategici” si intende sempre riferito agli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”

Nel definire gli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” consistenti nel “sistema degli areali strategici dei vigneti” e nel “sistema degli areali strategici degli oliveti”, oltre a generare una certa confusione terminologica tra “ambiti”, “areali” ed “aree”, non si è pertanto tenuto conto dei seguenti aspetti:

- Le potenzialità di uso dei suoli sono indipendenti dall’attuale presenza o meno di coltivazioni e non coincidono necessariamente con il “valore agronomico” dei suoli: è del tutto evidente infatti, ad es. in collina, come suoli di bassa altitudine produttiva (spesso con forti limitazioni pedologiche/morfologiche/ambientali) siano capaci di produzioni molto caratterizzate e apprezzate dal mercato, al punto da far considerare “strategiche” anche quelle aree agricole. Se l’attività agricola è vista poi in una logica multifunzionale (come peraltro previsto dalla norma), va da sé che la capacità produttiva del suolo può addirittura essere irrilevante nel determinare il successo e la “strategicità” di un sistema agricolo⁹. Analoghe considerazioni emergono se ci riferisce al tema del suolo inteso come “bene comune” (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - art.4 quater)
- L’uso attuale del suolo (che sembra aver determinato in modo preponderante le scelte di variante, almeno per quanto riguarda la collina) è determinato anche dalle normali pratiche di rotazione agraria, da fenomeni di espianto / reimpianto (ricorrenti ad es. nel caso dei vigneti) o di abbandono / riposo colturale / rimessa a coltivazione, dipendenti da congiunture economiche, oltre che da interventi di politica agraria comunitaria e/o da scelte aziendali. Si può pertanto determinare una situazione paradossale per cui in zona viticola D.O.C. un appezzamento incolto che in passato era coltivato a vigneto, nonostante abbia tutte le caratteristiche di giacitura, esposizione, caratteri pedoclimatici che ne determinino ampie potenzialità di valorizzazione agricola, non venga fatto rientrare negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, a differenza del vigneto adiacente in via di abbandono che invece vi rientra per il solo fatto di essere stato rilevato in qualche cartografia o foto aerea.
- Non mancano errori “trascinati” da errori già presenti nelle fonti adottate: ad esempio nella cartografia DUSAF

L’aver utilizzato la presenza dei campi investiti a vigneti e a oliveti come elemento utile per individuare il sistema degli areali strategici (criterio del tutto anomalo rispetto alle indicazioni normative che trattano solo di ambiti e di aree) è scorretto e fuorviante, non solo perché la loro individuazione è stata fatta su base DUSAF (cartografia realizzata in altra data - 2007 - e per altri scopi), ma principalmente perché non ha senso logico nel momento in cui la Variante è tenuta a individuare gli “Ambiti”. Logica vorrebbe che si facesse riferimento quantomeno alle aree ricomprese nelle zone interessate dalle produzioni viticole DOC (entrambe), seppur con le limitazioni e i distinguo del caso. Concentrare l’attenzione sui singoli campi significa non conoscere la realtà e proporre delle politiche di gestione del sistema rurale che non produrranno alcun risultato utile.

Nella parte normativa sono inoltre contenute altre definizioni, che rendono ulteriormente difficile districarsi nella terminologia adottata; ad esempio, l’art. 3 (definizione delle tipologie degli “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”) comprende i seguenti punti:

- Art. 3 A - “Ambiti di interesse strategico che presentano caratteri di prevalente continuità dei suoli nell’intera estensione territoriale”
- Art. 3 B - “Ambiti interni a “contesti geografici” caratterizzati dalla presenza di attività o colture che interessano “areali” o insiemi di aree relativi ad attività in essere o potenziali di interesse strategico per specifiche tipologie colturali” (sic !); questi a loro volta sono divisi in B1 “areali strategici individuati”, B2 “areali strategici non individuabili alla scala del PTCP”, B3 “areali di potenzialità strategica”;
- Art. 3 C - “Aree specifiche oggetto di attività o insediamenti agricoli di carattere strategico o potenzialmente strategico”

⁹ Oltre allo scopo produttivo tradizionale (cibo, energia, legno, etc.) vengono considerati altri fattori fondamentali, quali il disinquinamento dell’aria e dell’acqua, il miglioramento climatico ed atmosferico, la difesa dall’erosione e dal dissesto, la salvaguardia delle biodiversità e soprattutto del paesaggio agrario nei suoi risvolti estetici, culturali, storici, biologici, turistici

Si genera quindi una notevole confusione terminologica ed applicativa, anche rispetto alla norma, tra “ambiti”, “areali” ed “aree” e su quale sia la scala (PTCP o PGT) alla quale tali termini debbano essere rispettivamente utilizzati.

Si notano altre incongruenze:

Nella legenda della tav. E6 6.1 è riportato il “Contesto geografico strategico della “collina della vite””, mentre all’art. 3 punto B delle norme è scritto che “il PTCP individua invece quali “ambiti geografici” il “sistema della collina della vite e dell’ulivo” con sostanziale riferimento ai territori delimitati dal perimetro della “zona di produzione vinicola del “Valcalepio DOC”

Non è chiaro perché vengano escluse la DOC “Terre del Colleoni” o la IGT Bergamasca;

Inoltre l’articolo continua così: “*all’interno di tali ambiti il PTCP, alla scala che gli è propria, riconosce e perimetra in prima istanza, sulla base della documentazione conoscitiva disponibile, gli “Areali” destinati alla “attività agricola di interesse strategico”, che è individuata principalmente nelle colture della vite e dell’ulivo e nei frutteti”.*

A pag 115 della relazione (concetto poi ripreso dall’art. 6 delle norme) si parla invece di “*aree effettivamente utilizzate per la coltivazione della vite e dell’ulivo, nonché quelle a frutteto con dimensione e superficie superiore a 2.000 mq. ...*”, utilizzando quindi criteri arbitrari di superficie e generando ulteriore confusione.

Oltre alla confusione dei termini (“*collina della vite*”, “*sistema della collina della vite e dell’ulivo*”, “*colture della vite e dell’ulivo e nei frutteti*”), alcuni di essi sono poco chiari: ad es. quale è la definizione di frutteto? Un filare di lamponi è un frutteto?.

Anche la successiva parte normativa, che dovrebbe orientare l’azione dei Comuni nella stesura dei PGT, pare eccessivamente complessa e contorta

Le norme, al di là delle scelte che vogliono governare, andrebbero riscritte per renderle comprensibili e conseguentemente applicabili, con l’accortezza di utilizzare la terminologia già definita dalle disposizioni legge e cioè:

- “Ambiti” per indicare i luoghi definiti dalla variante del PTCP a livello provinciale;
- “Aree agricole” per indicare i luoghi definiti dal PGT a livello comunale.

L’ampia e articolata casistica a cui fanno riferimento le norme della variante, “areali, contesti, insiemi di aree, ecc. ecc.” non fa altro che creare dubbi interpretativi che, se non sono voluti per rendere possibile qualsiasi interpretazione, possono essere facilmente rimossi solo applicando un linguaggio più semplice e chiaro.

- 18) Nella parte normativa, art.3 punto A pag. 129, tra le aree da escludere dagli “ambiti di interesse strategico che presentano caratteri di prevalente continuità dei suoli nell’intera estensione territoriale” sono citati anche i “corridoi di salvaguardia delle infrastrutture, come individuati dall’art.81 delle NDA del PTCP fino all’approvazione dei relativi progetti definitivi”; tale esclusione sembra eccessiva e non adeguatamente motivata, comprendendo un’estensione molto maggiore del semplice tracciato delle infrastrutture medesime; inoltre le tavole di variante non riportano tali “corridoi”, rendendone disagevole l’individuazione.

- 19) La variante ha inoltre trascurato gran parte delle altre aree del territorio provinciale che hanno interesse strategico per l'attività agricola tra cui, in particolare:
- **L'ampia area periurbana del capoluogo**, dove il mantenimento di aree destinate all'agricoltura pare oggettivamente necessaria, per garantire vitalità alle imprese presenti e per promuovere e valorizzare quel rapporto città - campagna che garantisce ricadute positive e sinergiche ad entrambi i sistemi; in particolare tale area risulta strategica per forme di agricoltura come l'agricoltura sociale e l'agricoltura di prossimità
 - **Tutta la restante zona collinare**, che è caratterizzata dalla presenza di produzioni agroalimentari tipiche e tutelate a livello internazionale, perché la pseudo individuazione fatta dalla variante di fatto rimanda alle scelte comunali, non consente di valorizzare, né di tutelare, né di assicurare un coerente uso dei suoli;
 - **Tutte le zone di fondovalle in ambito montano, pedemontano e lacuale**, dove si esercita la zootecnia di monte con le sue notevoli produzioni casearie ma anche con le sue notevoli difficoltà di approvvigionamento foraggero, buona parte della viticoltura e dell'olivicoltura bergamasca; (peraltro l'art. 13 delle norme, a pag. 156, ricorda ai Comuni la "necessità di assicurare il mantenimento delle tradizionali attività agricole e zootecniche di fondovalle ..")
- 20) Si rileva che **nel rapporto ambientale VAS viene sottolineata la difficoltà di esprimere un giudizio in ordine alle ricadute ambientali delle norme di variante** che, riprendendo quanto detto nel rapporto (CAP. 4):
- *"...introducono un certo grado di incertezza nel momento in cui riconoscono ai PGT la possibilità di concorrere all'individuazione degli ambiti agricoli strategici e, se del caso, di proporre modifiche e riduzioni degli ambiti agricoli strategici da essa stessa individuati. Questa impostazione fa sì che buona parte dei possibili effetti della Proposta di Variante sia rinviata e subordinata all'applicazione delle sue scelte a livello comunale e, conseguentemente, che gli esiti prodotti dalle disposizioni della Proposta siano difficilmente prevedibili e valutabili in quanto in gran parte rimandati all'individuazione delle "Aree destinate all'agricoltura" e alla definizione della "disciplina d'uso, di valorizzazione, di salvaguardia" prevista dalle NTA dei Piani delle Regole dei PGT."*
 - *... non si può che rilevare come gli esiti pratici di tali disposizioni, cioè quelli tangibili in termini territoriali e ambientali, siano subordinati ad una concreta applicazione delle disposizioni alla scala comunale che potrebbe anche essere non allineata ai principi oltre che talmente differita nel tempo da ridurne o annullarne l'efficacia.*
 - *..... le parti sostanziali della norma, relative all'individuazione degli ambiti agricoli strategici e alle facoltà concesse ai comuni per rivedere e ridiscutere tali individuazioni, riducono la possibilità di prevedere con la necessaria attendibilità quali possano essere i reali esiti di tali disposizioni che, in tal senso, restano indeterminate e suscettibili di essere applicate in modo non necessariamente coerente con gli obiettivi fissati"*
- 21) Si rileva infine, a tal proposito, una **difformità di date tra i documenti della variante (data indicata su documento maggio 2012, pubblicazione maggio 2013) ed i documenti VAS: rapporto ambientale (dicembre 2011); non è quindi possibile stabilire con chiarezza il rapporto di reciprocità tra tali documenti, né la loro correttezza e legittimità.**

Si chiede pertanto
in previsione dell'approvazione della variante al piano territoriale di coordinamento provinciale:

Di riformare la variante, integrandola con disposizioni, normative ed elaborati che riguardino l'intero "sistema rurale-paesistico-ambientale", recependo le osservazioni di cui alle precedenti pagine e fondandola anche sulle ulteriori osservazioni e proposte:

- A. I contenuti del PTCP dovranno essere complessivamente modificati per tener conto dell'individuazione degli ambiti agricoli da destinare all'attività agricola di interesse strategico, che a loro volta potranno interessare diversi azzonamenti del PTCP e richiedere specifiche politiche e norme di gestione
- B. La variante dovrà aggiornare, uniformare e semplificare cartografia ed impianto normativo del PTCP, accorpandone i contenuti in uno strumento unico ed univoco di facile consultazione, correggendo i refusi e, in particolare, le contraddizioni nella normativa e tra questa e la cartografia
- C. Gli elaborati che compongono la variante, tavole grafiche, relazione e norme, siano redatti sulla base di analisi e valutazioni adeguate. Riferirsi ai soli materiali disponibili in bibliografia sembra un atteggiamento poco rispettoso, sia dell'importanza dello strumento che la Provincia era chiamata a produrre dal 2005, sia dei Comuni e dei Cittadini i quali dovranno farsi carico dei suoi contenuti sommarî con la necessità di apportarne correzioni ed integrazioni attraverso una serie infinita di aggiustamenti e valutazioni a loro volta tardive, sommarie e costose.
- D. Gli elaborati che compongono la variante, tavole grafiche, relazione e norme, siano redatti in modo chiaro e facilmente comprensibile. Eliminando le contraddizioni tra i contenuti delle tavole e le norme relative; utilizzando un linguaggio che, pur rispettoso dei contenuti disciplinari, permetta di essere compreso in modo univoco senza lasciare spazio a dubbie interpretazioni; non vengano ripetuti concetti attribuendo agli stessi, di volta in volta, significati diversi o che sembrano essere diversi; facendo una netta distinzione tra gli "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" (che vanno definiti dalla Provincia attraverso la variante) e le "Aree agricole" (che vanno definite dai Comuni nei PGT, alla luce dei criteri provinciali).
- E. L'individuazione degli ambiti agricoli da destinare all'attività agricola di interesse strategico dovrà essere preceduta dalla chiara individuazione, su cartografia univoca ed aggiornata, del "sistema rurale-paesistico ambientale" che il PTR descrive come "territorio prevalentemente libero da insediamenti o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari che concorre, unitamente agli ambiti del tessuto urbano consolidato e agli ambiti di trasformazione, a formare la totalità del territorio provinciale", articolandolo come da allegato 1 - D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 e cioè individuando chiaramente gli ambiti A, B, C, D, E, rendendo conto della presenza e compresenza sul territorio delle diverse funzioni agricole, agricole strategiche, paesaggistiche, naturalistiche, etc.
- F. All'interno di detto sistema, la Variante individuerà correttamente gli "ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico", adottando terminologia univoca rispetto a quanto avviene nella versione pubblicata e che si presti a minori difficoltà interpretative possibile.
- G. L'individuazione cartografica degli "ambiti" si dovrà differenziare in modo chiaro e significativo da quella delle "aree" che, come da norma, devono invece essere individuate ed eventualmente corrette a maggior dettaglio a scala comunale all'interno del PGT; in particolare gli ambiti devono essere connotati da "estensione significativa alla scala sovracomunale" e devono essere identificati secondo i diversi elementi di conoscenza descritti nella D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059, tra cui la valutazione della classe del valore agroforestale dei suoli¹⁰, le potenzialità di uso dei suoli, gli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale comprensivi delle filiere agroindustriali e delle caratteristiche multifunzionali dell'agricoltura, etc.

¹⁰ secondo i criteri di cui alla D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 – allegato 2

- H. L'individuazione degli "ambiti agricoli strategici" non è finalizzata a porre limiti all'espansione urbana e infrastrutturale (tali esigenze devono essere date per soddisfatte o regolate con altri strumenti), ma a definire i presupposti per assicurare un corretto e compatibile governo dei suoli agricoli, intesi nella loro più ampia accezione e come beni che svolgono funzioni di pubblico interesse sul piano naturalistico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico e, in quanto segnati dalle vicende umane, anche storico-testimoniale;
- I. La previsione degli ambiti agricoli strategici nel PTCP, e dei conseguenti criteri dettati ai Comuni, non deve quindi essere vissuta come una limitazione alle libertà consentite ai Comuni stessi (e pertanto da giustificare assicurando loro che comunque possono modificare e limitare le indicazioni della variante), bensì come un'occasione per aiutare le Amministrazioni Comunali a gestire in modo coerente e coordinato il loro territorio rurale, limitando quanto più possibile gli abusi i contenziosi e le brutture ambientali e urbanistiche attribuibili in gran parte alla mancanza di norme chiare e condivise o, comunque applicate in modo difforme e contraddittorio tra Comuni limitrofi o addirittura all'interno dello stesso Comune.
- J. Con l'individuazione degli "ambiti agricoli strategici" non vanno pertanto introdotte nuove possibilità di espansione dei sistemi urbani (50m; 150m, oltre 150m, "verifica di comparazione della valenza strategica", ecc. ecc). Se questo problema esiste vada risolto con altri strumenti, facendo chiarezza nelle finalità dei singoli strumenti urbanistici.
- K. Pertanto anche le possibilità di modificare, a livello di PGT, il perimetro degli "ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico" in riduzione rispetto al perimetro individuato dalla variante di PTCP (opportunamente corretta in base alle presenti osservazioni), così come la possibilità di identificare il perimetro delle "aree agricole", dovranno essere regolamentate più chiaramente dal PTCP ed improntate al criterio del minimo consumo di suolo possibile
- L. A tale scopo la Variante dovrà recepire (e fornire indicazioni anche per il recepimento a scala di PGT) quanto previsto dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale – Art. 4 quater (Tutela del suolo agricolo);
- M. Con l'individuazione degli "ambiti agricoli strategici" non si "abilitano" le imprese agricole a sviluppare un qualsivoglia indirizzo produttivo, ma si definisce quella parte di territorio provinciale ritenuta strategica in quanto capace di svolgere in modo rilevante (strategico) una o più delle molteplici funzioni svolte, attualmente o potenzialmente. Le eventuali preoccupazioni relative alla possibilità che le imprese agricole possano realizzare negli ambiti agricoli strategici tutti i volumi che riterranno utili per la loro attività imprenditoriale, vanno affrontate a livello di indirizzo normativo orientando correttamente l'azione che i comuni svolgeranno poi a scala di PGT.
- N. I "criteri e le modalità"¹¹ di cui ai punti successivi servono anche a questo. A definire, in funzione delle diverse "qualità" degli ambiti agricoli strategici e delle diverse "funzioni" che sono chiamati a svolgere (come ampiamente premesso non è certo solo quella produttiva), quali attività siano consentite e a quali condizioni, limitazioni, etc.
- O. All'interno degli "ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico" così denominati siano compresi con denominazione univoca:
- Le aree agricole della pianura e le aree ricomprese nel piano alpeggi, indicate in variante come "ambiti territoriali strategici" applicando le sole esclusioni di cui all' art.3 punto A delle norme e sostituendo i "corridoi di salvaguardia delle infrastrutture" con i "tracciati delle infrastrutture comprese eventuali pertinenze incompatibili con l'attività agricola"
 - L'intera zona agricola collinare, che in variante viene denominata "contesto geografico strategico della collina della vite"
 - Tutte le zone agricole di fondovalle in ambito montano, pedemontano e lacuale (senza le quali è di fatto inutile considerare strategici gli alpeggi, venendo meno il sistema tipico di produzione del foraggio)

¹¹ art. 15 comma 4 della L.R. 12/05: "Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."

- Le superfici forestali destinate ad attività produttive ritenute “strategiche” in base ai criteri dettati dalle norme (DGR 19 settembre 2008 n.8/8059, art. 2.1)
- L’ampia area periurbana del capoluogo con particolare riguardo alle aree di PLIS istituiti e da istituire, anche in riferimento al previsto sviluppo del progetto AGAPU - Analisi e Governo dell’Agricoltura Periurbana, già citato nei documenti di variante
- In generale le aree agricole periurbane che consentono di evitare la “saldatura” dell’edificato tra comuni confinanti e di esercitare l’agricoltura di prossimità e multifunzionale
- l’area dei PLIS, in considerazione dell’estensione sovracomunale e dello specifico rilievo agricolo – forestale, in particolare sotto il profilo della multifunzionalità (rilievo che, peraltro, è stato tra i principali motivi del riconoscimento dei PLIS da parte della Provincia)

P. **I criteri e le modalità** per individuare a scala comunale le aree agricole nonché le norme e per il loro uso, tutela e valorizzazione, dovranno essere definiti tenendo conto delle diverse situazioni rilevabili sul territorio provinciale ed essere articolati in modo puntuale, sia in merito alle analisi da realizzare per individuare le aree agricole, sia per definire norme e per il loro uso, tutela e valorizzazione; in particolare:

- La variante deve dettare con maggiore dettaglio e prescrittività i **criteri per individuare, valorizzare, usare e tutelare le “aree agricole”** a livello di PGT, siano esse poste all’interno o all’esterno degli ambiti agricoli strategici, evitando di rinviare tale aspetto previsto dalla norma ad ipotetiche “linee guida normative ed operative” (come invece previsto dell’art. 9 delle norme).
- A tale scopo la variante deve attuare gli obiettivi identificati dal documento di scoping, tra cui la necessità di garantire la disponibilità della risorsa suolo anche per le generazioni future, la necessità di definire corrette modalità di manutenzione del territorio, la necessità di migliorare le interazioni e le connessioni tra sistemi urbani e sistemi rurali o agro-forestali.
- All’interno dei criteri dettati dalla variante per individuare, valorizzare, usare e tutelare le “aree agricole” nei PGT, devono essere inserite e descritte le modalità con cui i Comuni, nel Piano delle Regole, possono articolare ed integrare le disposizioni del Titolo III della L.12/05, in funzione delle loro specifiche esigenze e della loro appartenenza ai diversi sistemi rurali della provincia . Ciò al fine di consentire ai Comuni di adeguare le norme alle loro peculiari situazioni geografiche, pedo-climatiche e socio-economiche (ad es. disposizioni più morbide se si rende necessario sostenere il settore agricolo come strumento di presidio del territorio nelle situazioni di spopolamento o sottoutilizzo; disposizioni più rigide nel caso opposto dove prevalgano forme di insediamento residenziale o usi impropri, o ancora indirizzi produttivi intensivi e problematici dal punto di vista ambientale o paesaggistico).
- A tal proposito, la Variante deve fornire ai Comuni anche adeguati e differenziati criteri per la corretta identificazione della sussistenza dell’attività agricola, in occasione di richieste edificatorie in area destinata all’attività agricola, secondo i disposti del titolo III della legge 12/05; a tale scopo dovrà essere adeguatamente ampliato ed articolato, differenziando i criteri e gli indirizzi in funzione dei diversi ambiti territoriali, quanto stabilito dall’art.14 delle norme in tema di “Piano di sviluppo o conduzione aziendale”, attualmente ritenuto insufficiente ed inadeguato.

Q. Con i criteri per individuare, valorizzare, usare e tutelare le “aree agricole” nei PGT, la variante dovrà definire con maggior dettaglio i contributi e gli studi di settore specialistici necessari per la redazione dei PGT, in particolare per quanto riguarda lo studio, la perimetrazione e la regolamentazione delle aree agricole.

- R. La variante dovrà indicare, anche all'interno delle zone urbanizzate e delle “aree di primo riferimento per la pianificazione locale”¹² già individuate dal PTCP, specifici criteri e modalità affinché nei PGT si attuino (oltre a quanto stabilito dalle norme relative al “fondo aree verdi”¹³) la ricomposizione ed il disegno dei margini tra territorio urbanizzato e territorio rurale¹⁴ con particolare riguardo alle dotazioni di verde urbano ed extra-urbano, ed alle loro connessioni.
- S. La variante dovrà indicare, con riferimento ai diversi ambiti territoriali identificati, specifici criteri e modalità per la salvaguardia e la valorizzazione dell'attività` agro - silvo - pastorale anche negli ambiti di valore ambientale e paesaggistico e nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica con riguardo alle attività agricole e forestali che vi si svolgono (D.G.R. 19 settembre 2008 - n. 8/8059 art. 2.1)
- T. I Comuni i quali non individuino e regolamentino adeguatamente le aree agricole in base agli indirizzi del PTCP (opportunamente corrette ed integrate come descritto nel presente documento) saranno tenuti a giustificare tale scelta in base ad adeguati studi di settore i cui contenuti siano dettagliati nella variante, anche ai fini della necessaria verifica di compatibilità con il PTCP stesso.

Allegati:

- *UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULLE QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI, maggio 2006*
- *“Ambiti e aree agricole: considerazioni per la pianificazione di livello comunale e provinciale”*; lettera inviata alla Provincia di Bergamo da parte del presente Ordine, datata Bergamo, 12 marzo 2009 prot. N. 92/2009
- *“Gli Ordini professionali per il Governo paesistico del territorio”* lettera inviata alla Provincia di Bergamo ai comuni ed Enti locali, da parte del presente Ordine, unitamente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo, all'Ordine regionale dei geologi ed all'Associazione Italiana Architetti del Paesaggio – seziona Lombardia, datata Bergamo, 9 febbraio 2011

¹² Come illustrato nella relazione di variante, le “aree di primo riferimento per la pianificazione locale” non sono zone franche preordinate all'edificazione, quasi fossero una sorta di “zone edificabili del PTCP”, ma costituiscono semplicemente un'indicazione del Piano Territoriale, mirata ad individuare quelle aree di prossimità alle zone già urbanizzate, nelle quali, sulla base delle verifiche condotte nella fase di formazione del Piano Territoriale, l'EVENTUALE utilizzazione ai fini urbanistici risultava presentare minori problematiche”

¹³ di cui all'art. 2 bis 1 dell'art. 43 della l.r.12/05, così come modificato dalla l.r. n.7/10

¹⁴ il PGT, attraverso il Piano delle regole “individua le aree destinate all'agricoltura, ne detta la disciplina d'uso, valorizzazione e salvaguardia, recepisce i contenuti dei piani di assentamento, di indirizzo forestale e di bonifica” (L.R.12/05 art.10 commi 1 e 4); inoltre “assicura la dotazione globale di aree a verde, per i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato” (L.R.12/05 art. 9 comma 1).

UN CONTRIBUTO AL DIBATTITO SULLE QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE DA PARTE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Queste note non intendono essere una illustrazione analitica dei caratteri della nuova famiglia di strumenti urbanistici introdotta dalla nuova legge 12/05 della Regione Lombardia sul Governo del Territorio (per la quale per altro sono attese ancora importanti messe a punto), caratteri ulteriormente precisati dalle linee guida recentemente emanate dalla Regione stessa.

Vogliono essere piuttosto un primo contributo al dibattito ed al confronto proposto unitariamente dai

rappresentanti degli Ordini professionali aventi competenza sulle questioni che sono oggetto di un Governo del territorio, contributo articolato secondo queste categorie:

- I) LE PRINCIPALI NOVITÀ
- II) ALCUNE NOTE CIRCA UN BUON GOVERNO DEL TERRITORIO
- III) ALCUNE CONCRETE PROBLEMATICHE IN AGENDA.

I) LE PRINCIPALI NOVITÀ

E' da rimarcare anzitutto che le novità su processi e strumenti della pianificazione territoriale introdotte dalla legge 12 fanno seguito a importanti innovazioni legislative ed istituzionali che hanno accresciuto ruolo e responsabilità degli Enti Locali territoriali (in particolare Province e Comuni), con l'obiettivo di avvicinare maggiormente le sedi delle decisioni ai luoghi dove le questioni urbanistiche si pongono più diffusamente.

Rimane per altro da affrontare compiutamente la questione che attiene i nessi intercomunali, in una fase che vede buona parte delle dinamiche e dei servizi territoriali sempre più integrati secondo ambiti che superano i confini comunali storici. Questo fatto non può non essere tenuto in debito conto per un buon governo del territorio e sollecita adeguate risposte in

termini sia di supporto istituzionale che di prassi efficaci e consolidate. In carenza di strumenti a scala adeguata a trasformazioni territoriali sempre più a livello sovracomunale, si rischia che i Comuni non abbiano modo di esercitare effettivamente un ruolo protagonista e responsabile su questioni di rilievo.

Intercorre quindi un rapporto stretto (con nuove problematiche e nuove opportunità) tra i nuovi strumenti di governo del territorio e l'evolversi del ruolo dei Comuni e delle forme della loro aggregazione. Per grandi linee, principali elementi di novità e le sottolineature che vorremmo sottoporre alla comune attenzione (sia da un punto di vista generale, sia per quanto riguarda più da vicino il ruolo delle figure professionali impegnate nel processo di governo del territorio) sono i seguenti :

1. In primo luogo la priorità che dai documenti regionali viene assegnata ai **connotati “qualitativi”** che devono caratterizzare il Piano di Governo del Territorio e quindi i piani/progetti in cui si articola. Qualità da sviluppare in particolare sui versanti della **sostenibilità ambientale (vale a dire del responsabile ed equilibrato uso delle risorse del territorio)** e della **qualità dei paesaggi** (temi ai quali per altro è riservata crescente attenzione anche da numerose altre fonti normative: Leggi nazionali, CEE, accordi internazionali, etc.). Nel PGT emerge quindi un ruolo di **tutela attiva** del paesaggio, non limitato a elementi vincolistici e normativi, ma in grado di promuovere anche un diverso equilibrio tra parti territoriali “ricche” e “povere”, ad esempio tramite la individuazione di “prestazioni paesaggistiche” a cui correlare gli interventi di trasformazione (si veda quanto detto di seguito, al punto 6, sui principi e le pratiche della perequazione).
2. I “paesaggi” (intesi come quell’insieme connotativo e percettivo del territorio che nasce dall’intreccio di elementi naturali, culturali e storico/culturali) necessitano di essere interpretati e valorizzati da un insieme di competenze altrettanto intrecciato. Da qui la rilevanza che assume, per una fase più matura di **conoscenza** e quindi di **governo** del territorio, **l’interagire delle competenze**. Una pratica della interdisciplinarietà (pure da progettare e gestire in modo adeguato), che partendo da letture contestuali dello stato delle cose e delle problematiche, sappia convergere poi nelle indicazioni atte a governarle. Producendo non solo “studi di settore”, ma anche una lettura e un disegno complessivi del territorio,

in cui acquistano maggior senso e compiutezza anche le valutazioni per “settori”, in quanto aperte alla considerazione dell’insieme delle problematiche. Quindi merita fare una attenta una riflessione comune sulle modalità che consentano alle competenze multidisciplinari di svolgere il loro ruolo efficacemente, in modo appunto coordinato. Emergono **nuovi ruoli e nuove tematiche per tutte le professionalità in genere** (comprese quelle “tradizionali”: ingegneri, architetti, geologi, ...). Occorre **valorizzare competenze e figure professionali non ancora sempre adeguatamente presenti** nella pianificazione territoriale ma il cui punto di vista, data l’evoluzione delle problematiche, non è oggi rinunciabile (paesaggisti, dottori agronomi e forestali, naturalisti, esperti di diritto ambientale e amministrativo, esperti di processo, ...). Occorre infine anche meglio definire i **ruoli e le responsabilità di coordinamento** che si pongono in un approccio multidisciplinare.

Si vanno via via gradualmente precisando gli indirizzi e le linee guida che individuano i contenuti delle analisi e delle valutazioni da produrre per specifici ambiti tematici (in particolare risultano oggi significativamente aggiornati quelli relativi agli aspetti forestali, idrogeologici e sismici).

Gli incontri conoscitivi organizzati dalla Amministrazione Provinciale, cui partecipiamo su sollecitazione dell’Assessore alla Urbanistica quali rappresentanti di Ordini e Categorie professionali aventi competenza sui molteplici aspetti del governo del territorio, potranno costituire in merito utili momenti di confronto e approfondimento, in

occasione dei quali ci ripromettiamo di fornire specifiche informative

C'è invece ancora indeterminatezza sulle modalità per garantire l'attivazione e la sinergia dell'**insieme delle competenze interdisciplinari** e circa quelle relative alla **individuazione della scala alla quale organizzare conoscenze e competenze**, che, pur articolandosi senz'altro anche alla scala comunale, dovrebbero, almeno per alcune tematiche, essere impostate ad una scala che comprenda un insieme di Comuni (per una contestualizzazione più ampia ed una economia di scala nei tempi e nei costi (si veda anche quanto detto al successivo punto 4).

3. Un'altra importante opportunità è quella di poter affrontare il processo di interpretazione e di definizione delle linee di governo del territorio in modo più graduato. **Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi**, rappresentano una famiglia di strumenti che si prestano ad un **approccio più graduato ed articolato** a problematiche complesse. Rendendo possibile punti di vista di sintesi che si correlino (concettualmente e nelle tempistiche) a momenti più analitici, così come "bilanci urbanistici" che si mettano in relazione bilanci e programmi amministrativi.

In particolare è da sottolineare **la importante innovazione di metodo di un approccio iniziale costituito da un "Documento di Piano"** che individui e valuti i **connotati strutturali** del territorio e le dinamiche antiche e recenti che lo hanno interessato. Che produca quindi una cosiddetta "Valutazione Ambientale Strategica". Un approccio che può e deve consentire di

concentrare l'attenzione, il confronto e la partecipazione sui **valori costitutivi del territorio**, individuando scale di priorità, obiettivi e strategie da assumere in una ottica di largo respiro. Svincolandosi dalla necessità di affrontare tutta una serie di aspetti operativi e di dettaglio, che vengono demandati al cosiddetto **"Piano delle Regole"**. Con il Documento di Piano dovrebbero quindi meglio emergere le premesse, le basi, le coerenze per un buon governo del territorio. Per questo motivo si perderebbe un passaggio fondamentale se lo si volesse riduttivamente interpretare come un momento genericamente conoscitivo, per una generica fotografia dello stato del territorio.

Il Piano dei servizi a sua volta rappresenta un utile strumento anche di prassi amministrativa per un bilancio dello stato dei servizi, degli spazi e degli usi di pubblica utilità, del sistema complessivo degli spazi verdi, da correlare alle esigenze in atto ed al progetto di territorio. Già in essere prima della promulgazione della legge 12, il Piano dei Servizi, rapportandosi ai nuovi strumenti introdotti da quest'ultima, rafforza la sua valenza di strumento conoscitivo e programmatico.

4. Un altro rilevante fattore di novità (probabilmente il principale) per la costruzione degli strumenti di piano a livello comunale, è il potersi riferire **una pianificazione provinciale già in essere**. La quale, a sua volta, è chiamata a riproporsi sulla lunghezza d'onda di queste nuove modalità di governo del territorio, precisando indirizzi e quadri di riferimento, anche valorizzando e integrando gli apporti che le deriveranno dalle pianificazioni comunali ed intercomunali.

E' questo un capitolo importante, in parte già scritto ed in parte ancora da scrivere (ad esempio, per quanto riguarda le tematiche delle aree agricole). In particolare è auspicabile una ricerca comune dei criteri atti a perseguire quelle "qualità" cui si faceva riferimento al punto 1) e per quanto attiene la promozione di **sinergie positive** tra comuni vicini. Come già detto al precedente punto 2), il crescente ruolo che va assumendo l'Ente Provincia dovrebbe portare come auspicabile esito anche quello di costituire aiuto e supporto ai Comuni per organizzare e utilizzare gli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio, che oggi sempre più necessitano anche di una economia di scala.

Per questo (anche in rapporto a quanto detto al punto 2) è auspicabile da parte di tutti che l'Ente Provincia possa rafforzare un ruolo di indirizzo e di supporto. Sviluppando quanto già fatto, a livello provinciale per la cartografia, la documentazione e la valutazione tematica (si veda, a titolo di significativo esempio, quanto prodotto in tema di ambiti fluviali). Ponendosi anche come catalizzatore e diffusore di un sistema delle conoscenze che integri i contributi ai vari livelli istituzionali, alle diverse scale territoriali, per aree tematiche

Fornendo con ciò una base di conoscenza del territorio e modelli di lettura che rappresentino anche un importante contributo di metodo e di merito per gli approfondimenti da sviluppare a scala comunale. Si renderebbe così meno oneroso l'impegno organizzativo e finanziario dei Comuni, promuovendo nel contempo metodi di riferimento e quadri di lettura delle singole realtà comunali che si possano integrare e condividere, e che più

agevolmente potrebbero diventare a loro volta utili elementi di specificazione del quadro provinciale generale.

5. Rilevante è pure la sottolineatura dell'importanza dei **processi partecipativi**. Da intendersi non solo come omaggio a criteri di trasparenza e comunicazione, ma anche come opportunità per arricchire di una non rinunciabile risorsa la costruzione, l'attuazione e la gestione di un "Progetto" di territorio, che è anche e soprattutto un processo di conoscenza e interpretazione delle realtà di questo territorio (passate, presenti, proiettate nel futuro),

Il fatto che chi vive queste realtà possa avere adeguate occasioni di informazione e confronto e quindi contribuire a questo processo costituisce un fattore non rinunciabile della "qualità" del progetto. Fattore che a sua volta va correttamente "progettato" e gestito.

La stessa citata compresenza, nel processo di formazione del piano, di più competenze professionali, va vista e organizzata anche come importante risorsa per l'attivazione di forme di partecipazione evolute e consapevoli.

6. Nella nuova legge si auspica anche che il processo di governo del territorio, nel determinare direttamente od indirettamente specifici regimi dei suoli, si accompagni anche a criteri e **meccanismi compensativi nella direzione di una maggiore perequazione**. E' una questione di rilievo, ancora poco definita e poco praticata, rispetto alla quale c'è ancora molto da costruire, sia sotto il profilo normativo che di quello delle "buone pratiche".

Non solo per una più trasparente ed equa ripartizione dei costi/benefici relativi agli interventi compatibili sul territorio, ma anche per la stessa operatività dell'intero processo di governo.

In questa direzione si aprono possibilità che oggi muovono i primi passi, che possono prendere avvio anche da questioni ed aspetti specifici (si pensi ad esempio alle eque compensazioni che si possono prevedere, relativamente allo spazio rurale, nel convenzionare possibili fruizioni o destinazioni di interesse pubblico che contribuiscano alla qualità ed all'equilibrio ecologico complessivo del territorio,

alla formazione di fasce di seminaturalità, di corridoi ecologici, di spazi di socializzazione, etc.). Spostando anche in questo modo una quota di risorse dai territori urbani edificabili, più "ricchi" economicamente, verso fasce più "deboli" e dando avvio a un diverso rapporto tra interventi edilizi e valorizzazione manutentiva del territorio.

Avendo ben presente che un fondamentale presupposto "perequativo", nei confronti della totalità dei cittadini (proprietari o meno) consiste nel dar vita a forme di governo del territorio evolute, sostenibili e lungimiranti. Per tutti.

II) ALCUNE NOTE CIRCA UN BUON GOVERNO DEL TERRITORIO.

Ciascuno degli aspetti sopra puntualizzati meriterebbe di essere sviluppato nelle sue implicazioni, anche per quanto riguarda specifiche considerazioni che si potrebbero sviluppare dal punto di vista degli Amministratori pubblici, delle professionalità e competenze chiamate ad interagire, dei cittadini, singoli o associati.

In questa sede vorremmo sottoporre all'attenzione dei nostri interlocutori alcune considerazioni su come si possa attivare un buon governo del territorio, intorno a cui sviluppare una riflessione comune:

a) Anzitutto una questione di metodo. C'è una notevole aspettativa mista a perplessità circa gli esiti che si potranno avere, con questi nuovi strumenti, nella direzione di un buon governo del territorio. Ci aspetta anche un periodo di inevitabile rodaggio e di "sperimentazione".

A nostro avviso, in questa prima fase, è già di grande utilità, prima ancora di pensare alle possibili "risposte", cercare di individuare quali siano le "domande" giuste e prioritarie. Essendo ovvio, si perdoni la battuta, che è difficile dare una buona risposta a domande non corrette.

b) Ancora una considerazione forse ovvia ma non inutile: è evidente che laddove si è operato con l'obiettivo di costruire un buon governo del proprio territorio, pur con i limiti derivati da "vecchi" strumenti urbanistici, i nuovi strumenti di governo potranno rappresentare un supporto più puntuale ed al tempo stesso flessibile per questi obiettivi. Laddove, per contro, si sono determinati squilibri e problematiche rispetto ad un ordinato e sostenibile uso delle risorse del territorio, i nuovi strumenti e i processi che li accompagnano potranno costituire

altrettante opportunità per ripensare obiettivi e migliorare l'uso delle risorse.

Essendo queste finite e vulnerabili (cosa di cui oggi siamo meglio consapevoli) è nella qualità del loro uso che si deve fondare il loro permanere (e migliorare) nel tempo.

c) Questa nuova fase dell'operatività urbanistica potrà quindi produrre effetti positivi se saprà utilizzare le nuove opportunità per affrontare (affinando conoscenza e intelligenza del territorio) le contraddizioni in essere, anche a livello comunale. A partire da alcuni passaggi prioritari, tra i quali vorremmo segnalare particolarmente i seguenti:

- Avviare un processo di **definizione di assetti urbanistici "compiuti" e lungimiranti**, non essendo più praticabile una ottica di utilizzo del territorio basato su una espansione degli insediamenti secondo sequenze di flussi successivi fini a se stesse.
- Rivolgere particolare attenzione alla situazione ed al disegno **dei bordi urbanistici**, vale a dire delle situazioni di incerta transizione o di netta "faglia" territoriale. Come quelle poste tra territorio "insediato" e territorio rurale, le fasce territoriali ai margini delle grandi infrastrutture, oppure quelle presenti all'interno degli stessi sistemi ad insediamento non equilibrato. Situazione di criticità diffusa in cui la posta in gioco è operare un'utile ricomposizione e ridefinizione dei contesti, anche e soprattutto laddove si intendano mettere in atto nuovi interventi ed insediamenti. Privilegiando processi che portino ad una **riduzione delle incongruenze e degli elementi di dissipazione delle risorse territoriali in atto.**

- Porre attenzione agli **elementi connettivi** (nonché di **distinzione** e/o di **filtro**). La qualità del territorio (e quindi di un suo "progetto") dipende in buona misura dalla valorizzazione della qualità delle relazioni territoriali tra le parti che lo compongono, fattore in grado di determinare valori assai più significativi di quelli dati dalla semplice sommatoria delle parti stesse. Questo vale sia all'interno di un sistema (connettività degli spazi urbani, servizi, sistema del verde pubblico, rete della mobilità, etc.; connettività degli spazi agricoli e seminaturali) ma anche naturalmente, per le interconnessioni tra questi sistemi.

- Quanto detto sopra si ripropone, ancora una volta, in modo particolare per quanto attiene il **rapporto tra gli spazi degli insediamenti e spazio agricolo/rurale**. Quest'ultimo, nelle aree di transizione, si connota di elementi contraddittori e polivalenti (residualità, seminaturalità, fruizioni e usi alternativi e/o impropri, etc) che vanno attentamente letti e interpretati. Anche perché rappresentano certamente uno dei principali e immediati banchi di prova di un buon governo del territorio. L'attenzione e le conoscenze sviluppate a livello provinciale per le aree protette (parchi regionali o di iniziativa comunale), dovrebbero costituire un valido patrimonio di idee ed esperienze cui in certo modo ricorrere anche per le aree "fuori perimetro" che però svolgono un ruolo non di seconda fila nell'assetto complessivo ed organico del nostro territorio.

d) Riprendendo quanto detto sopra al punto 4) è da ribadire l'urgenza di progettare e avviare modalità che consentano di contestualizzare le conoscenze, le

interpretazioni, e quindi le scelte urbanistiche secondo **livelli territoriali congrui**, di più comuni, a partire da quanto già fissato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Questa modalità, lungi dal limitare l'autonomia comunale, rappresenta invece il modo aggiornato per esercitarla, oltre che costituire un elemento di garanzia per tutti i comuni, che non possono organizzare adeguatamente il proprio territorio

prescindendo da quello che può avvenire appena oltre i confini. Anche perchè questi spesso sono nelle dirette prossimità degli insediamenti in essere di altri territori comunali confinanti. L'ampio "stacco" un tempo costituito dalla "campagna agricola" tende ad essere sempre meno ampio e sempre meno "stacco" mentre, per altro verso, le reti dei servizi e delle mobilità tendono ad essere sempre più interconnesse.

III) ALCUNE CONCRETE PROBLEMATICHE IN AGENDA

A chiusura di queste note, come prima provvisoria conclusione, al fine anche di avvicinare le considerazioni di carattere generale alla casistica delle concrete problematiche e a titolo esemplificativo delle medesime, vorremmo sottoporre all'attenzione comune degli interlocutori degli incontri promossi dalla Provincia, alcuni aspetti delle problematiche urbanistiche che si pongono anche a scala locale un po' su tutto il territorio provinciale (anche se naturalmente con specifiche particolarità). Si tratta anche in buona misura di situazioni in cui la "progettazione urbanistica" si affianca alle buone pratiche amministrative e che, partendo magari anche da scale minori, producono, reiterandosi, effetti complessivi considerevoli anche a scale estese :

- La occupazione di parte delle aree spondali dei fiumi e il deterioramento anche della rete idrografica minore, abbinati spesso alla adozione di tecniche che poco si rifanno ai criteri all'ingegneria naturalistica;
- L'inserimento delle grandi infrastrutture (in particolare quelle della mobilità) nel paesaggio e nel tessuto rurale.

- Gli aspetti legati alla sicurezza e alla contestualizzazione urbanistico/ambientale delle reti della mobilità anche locali.

In merito, ad esempio, sarebbe di notevole interesse il poter individuare alcuni criteri e linee guida da adottare congiuntamente da parte di Provincia e Comuni per quanto riguarda le problematiche connesse ai numerosi tratti di strade provinciali che assumono caratteri di attraversamento degli abitati, in presenza di flussi di traffico anche intensi

- Sul versante (come detto sopra al punto c) della necessità di una nuova attenzione. al ruolo dello spazio rurale e agricolo, con tutte le sue diversificate particolarità, da considerare anche questioni specifiche quali, ad esempio:
 - la edificazione in zone agricole, anche in zone di agricoltura marginale, dove la presenza di "imprenditori agricoli" non sempre è correlata ad interventi edilizi coerenti con la destinazione agricola dell'area e la vocazione paesaggistica del luogo (e dove lo presenza rischia di perdere le funzioni di presidio del territorio per assumere quelle dell'invasione impropria;

- la introduzione in contesti agricoli tradizionali di certi tipi di colture specializzate, con la presenza anche di considerevoli strutture fisse senza un adeguato studio di compatibilità e inserimento ambientale e paesistico.
- Le carenze di permeabilità dei suoli e di copertura vegetale in aree urbanizzate (esempio macroscopico i piazzali a parcheggio per attività commerciali, produttive, sportive, ricreative etc.), che accentuano la velocità di deflusso delle acque meteoriche, mettendo a rischio la capacità di smaltimento delle reti e dei recapiti fognari e costituendo fattore di impoverimento delle falde acquifere e quindi delle risorse idriche.
- L'adozione di principi insediativi e di tecniche costruttive che si facciano carico dei contenimenti energetici e del microclima, con una serie coordinata di accorgimenti che incidano sui fattori che determinano la qualità dei tessuti urbani anche sotto il profilo della vivibilità e della salute, come, ad esempio, l'utilizzo del verde come fattore di risparmio energetico e miglioramento ambientale.
- La connotazione urbanistica e la adeguata progettazione del verde pubblico, che ne valorizzi la funzione di rete connettiva dello spazio urbano insieme agli aspetti paesaggistici, fruizionari, gestionali e di ecologia urbana.
- La casualità delle forme di impianto del verde, anche a scala ridotta, che attraverso l'uso improprio di vegetazione impropria (ad es. la moda degli olivi in pianura) creano, sommandosi, un effetto di snaturamento dei paesaggi locali.

In merito alle questioni del governo del territorio c'è un aspetto che vorremmo sottolineare a modo di conclusione: siamo oggi, ancor più di ieri, in presenza di problematiche in cui **competenze** (in campo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico, agronomico, naturalistico, del diritto, etc) e **responsabilità** (politiche, amministrative, tecnico /gestionali, etc) sono strettamente intrecciate, e tutte chiamate a rapportarsi in modo intelligente e costruttivo con una pubblica opinione che ha un crescente interesse per conoscenza e partecipazione su questi temi.

Obiettivi presenti, ci pare di poter dire, nelle motivazioni di questi incontri, cui volentieri diamo il nostro contributo di partecipazione.

Un ringraziamento a tutti per la cortese attenzione .

Bergamo - maggio 2006

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
VIA ZELASCO N. 1 - 24122 BERGAMO - TEL. 035/23.87.27 FAX 035/23.86.15
www.agronomiforestalibg.it odafbg@tin.it

Bergamo, 12 marzo 2009

Prot. N. 92/2009

Spett.le

Provincia di Bergamo

Via Torquato Tasso n. 8 - 24100 BERGAMO

c.a Presidente Valerio Bettoni

Spett.le

Provincia di Bergamo

Settore Agricoltura, Caccia e Pesca

Via F.lli Calvi, n. 10 - BERGAMO

c.a Assessore Luigi Pisoni

c.a Dirigente Alberto Cigliano

Spett.le

Provincia di Bergamo

Settore Pianificazione territoriale, Urbanistica e Grandi
infrastrutture

Via Sora, n. 4 - BERGAMO

c.a Assessore Felice Sonzogni

c.a Assessore Guido Fornoni

c.a. Dirigente Arch. Giuseppe Epinati

Oggetto: Ambiti e aree agricole: considerazioni per la pianificazione
di livello comunale e provinciale.

In allegato si trasmettono alcune considerazioni relative al tema della pianificazione delle
"aree agricole", frutto delle esperienze condotte da colleghi dottori agronomi e dottori forestali
coinvolti nell'elaborazione di PGT e VAS anche in provincia di Bergamo.

Certi di una Vs. cortese attenzione.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. For. Stefano Enfissi)

Ambiti e aree agricoli: considerazioni per la pianificazione di livello provinciale e comunale.

Le esperienze maturate in questi ultimi anni dai nostri colleghi Dottori Agronomi e Dottori Forestali, a diverso titolo impegnati in attività di pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale (PTCP, PIF, PGT, VAS), hanno evidenziato una serie di questioni che attengono alla pianificazione delle "aree rurali" e, in particolare, degli "ambiti e delle aree agricole" che pare opportuno e doveroso porre all'attenzione della Provincia ed in particolare del Settore Agricoltura e del Settore Urbanistica, stante le competenze in ordine all'espressione dei pareri di conformità dei PGT e alle determinazioni che dovranno essere assunte per adeguare alla L.R. 12/05 il PTCP.

Si danno per scontate tutte le considerazioni relative alla necessità di salvaguardare il suolo, limitandone il consumo, in quanto oggetto di numerosi disposti normativi (richiamati anche nelle recenti DGR 19 settembre 2008 n. 8/8059 e DGR 22 dicembre 2008 n. 8/8757) per puntare l'attenzione su due temi che paiono di particolare rilievo e interesse:

- I contenuti minimi del PGT in merito alla valorizzazione delle aree rurali e la funzione di valutazione dei PGT da parte della Provincia
- L'individuazione nel PTCP degli "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" (L.R. 12/05 art. 15 comma 4)

Contenuti minimi del PGT

Il primo tema attiene alle prestazioni minime che i PGT debbono garantire in ordine alle tematiche che interessano il settore primario e, in particolare, alla tutela e alla valorizzazione delle aree rurali, degli "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" (L.R. 12/05 art. 15 comma 4) e delle aree agricole (titolo III L.R. 12/05), intesi nella loro più ampia accezione come sistemi che coniugano risorse e interessi naturalistici, paesaggistici ed economici.

A tale proposito si sottolinea, come pare opportuno che i comuni siano invitati a produrre, nell'ambito delle indagini ed elaborazioni previste dal "quadro conoscitivo del territorio comunale" (L.R. 12/05 - art.8, comma 1b) una tavola dell'uso del suolo che non si limiti a riproporre in modo acritico i materiali già disponibili in bibliografia (DUSAF, PIF o altro), peraltro elaborati a scala insufficiente per un'adeguata analisi a livello comunale, ma che derivi da indagini specialistiche e che descriva, con il necessario livello di attendibilità (scala e articolazione della legenda) gli usi del suolo in atto (agrari, forestali, naturali, antropici, nelle aree urbane ed extra urbane, comprese le aree a verde) e le connessioni ecologiche, oltre alle rilevanze naturalistiche, fisionomiche, paesaggistiche che caratterizzano l'intero territorio e non solo gli "ambiti di trasformazione" più direttamente interessati dalle scelte del PGT.

Ciò non solo per facilitare le valutazioni di coerenza (rispetto al PTCP) e di compatibilità delle scelte del PGT (anche nell'ambito della VAS) ma per rispondere al dettato normativo che chiede che vengano descritti, tra il resto, " ... gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e (...). ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo" (L.R. 12/05 - art.8, comma 1b)

Sottolineiamo inoltre a tal proposito che il PGT, attraverso il Piano delle regole "individua le aree destinate all'agricoltura, ne detta la disciplina d'uso, valorizzazione e salvaguardia, recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica" (L.R.12/05 art.10 commi 1 e 4). Inoltre il Piano dei servizi "assicura la dotazione globale di aree a verde, per i corridoi ecologici ed il sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato" (L.R.12/05 art. 9 comma 1).

Riteniamo che il PGT possa correttamente assolvere a tali funzioni dotandosi di un'indagine specialistica ed a scala adeguata sugli usi del suolo; tali considerazioni sono avvalorate da alcune indicazioni regionali quali ad es. gli indirizzi di cui all'allegato 5 del DGR 19 settembre 2008 n.8/8059

Relativamente invece alle specifiche valutazioni che dovranno essere condotte dagli Uffici Provinciali competenti, nello specifico parrebbe opportuno che i Comuni venissero:

- informati in ordine alla possibilità di poter disporre dei dati disponibili nel sistema informativo SIARL gestito dall'Assessorato stesso, precisandone la natura, i contenuti, i limiti e le modalità di accesso;
- invitati a produrre uno specifico documento che, sulla base di tali dati, delle specifiche indagini socio economiche condotte a livello comunale e delle analisi di natura territoriale proprie del "quadro conoscitivo" del Documento di Piano, renda conto dei caratteri del sistema rurale del territorio e delle relazioni (positive – negative) che a tale riguardo vengono determinate dalle scelte del PGT.

Tale elaborato (il Rapporto sul Sistema Rurale), analogamente alle applicazioni di natura geologica e sismica, dovrebbe ridurre, in fase di elaborazione delle scelte del PGT, le possibili interferenze negative e facilitare, in fase di espressione di parere di conformità, le valutazioni che dovranno essere condotte.

A tale proposito, una sezione del "Rapporto" dovrà essere dedicata alla individuazione delle particelle catastali sottese dagli "ambiti di trasformazione", così da verificarne la disponibilità a favore di aziende comprese nel SIARL e, eventualmente le presenza di vincoli di destinazione d'uso conseguenti ad investimenti sostenuti dalla mano pubblica.

Ambiti agricoli strategici nel PTCP

La seconda questione, meno pragmatica ma certamente di maggior rilievo generale è relativa alla necessità di provvedere ad un celere adeguamento del PTCP per quanto attiene alla definizione degli "ambiti agricoli" (PTR doc. S09 dicembre 2007 e DGR settembre 2008) e dei "criteri per l'individuazione delle aree agricole a livello comunale".

L'urgenza nasce dalla necessità di contrastare in modo chiaro e urgente tutte quelle iniziative che sottendono la trasformazione di suoli agricoli e di aree rurali, a fini urbanistici e per opere di infrastrutturazione.

Ciò, non con lo spirito di contrastare interventi che siano di evidente e conclamato interesse pubblico, ma per affermare con forza la necessità di tutelare beni finiti e non rinnovabili, come il suolo agrario e lo spazio libero e fruibile che, ormai, nella nostra provincia (tanto in pianura che nelle valli) hanno raggiunto soglie quantitative e qualitative tali da far intravedere processi irreversibili di degrado degli assetti paesistico-ambientali e del sistema produttivo primario.

La definizione degli "ambiti agricoli" e delle "aree agricole" si impone oggi non come una politica di settore, corporativa, tesa a tutelare gli interessi di una categoria: ormai il problema non è più solo quello di difendere l'impresa agricola, e con essa l'intero settore primario, ma quello di garantire i presupposti sia per l'esistenza stessa dell'agricoltura - la disponibilità di suolo agrario - sia per le condizioni di salute e vivibilità del nostro territorio, attraverso il mantenimento di spazi rurali aperti e fruibili (il paesaggio come bene disponibile per tutti e non consumabile).

Un'azione di questa natura non a caso è stata messa in capo alla Provincia: questa, contrariamente ai singoli comuni, può affrontare il tema sentendosi meno pressata dagli interessi localistici e di parte, assumendo un punto di vista più distaccato ma, nel contempo, più articolato e complessivo, capace di tener conto anche degli interessi naturalistici e paesaggistici del "sistema rurale-paesistico-ambientale" che il PTCP deve riconoscere e adeguatamente tutelare.

Le stesse organizzazioni di categoria, più attente all'impresa e ai suoi interessi economici contingenti, non sembrano particolarmente sensibili ad una lettura del problema in chiave prospettica di ampio respiro.

Serve pertanto, unitamente a un'attività di coinvolgimento e di partecipazione che ci trova disponibili, una decisa e chiara posizione della Provincia che, pur riconfermando le scelte ormai acquisite e condivise del PTCP, sappia individuare quegli "ambiti agricoli strategici" che debbono essere inequivocabilmente destinati alla produzione agricola o comunque, anche in assenza di imprese o di mercato, mantenuti disponibili per attività agricole, intendendo con tale termini le attività primarie "multifunzionali" capaci di produrre risorse e di erogare servizi di tipo ambientale e paesaggistico.

Un' ultima riflessione attiene ad alcune posizioni che pare vengano assunte a livello comunale nella redazione dei PGT che, qualora non opportunamente valutate, possono produrre effetti pericolosi in ordine alla tutela e al mantenimento delle aree agricole. Ci si riferisce al fatto che, per ridurre il rischio di edificazioni agricole improprie si preferisca classificare le aree "oggettivamente agricole" con altre classificazioni, così da impedire gli abusi ma con la conseguenza di inibire anche le attività agricole serie e compatibili con le qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

Queste scelte, così come la preoccupazione che ne deriva, potrebbero essere ridotti grazie alla definizione dei "criteri per l'individuazione delle aree agricole" che ad esempio, potrebbero suggerire nel Piano delle Regole l'adozione di norme capaci di controllare tali storture e di tener conto delle diverse esigenze che al riguardo possono caratterizzare le diverse realtà del sistema rurale provinciale (la montagna con fenomeni di dismissione; a collina fortemente appetita per la residenza; la pianura infrastrutturata; la pianura interna; ecc.).



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti
Conservatori
della Provincia di Bergamo



Ordine degli
Ingegneri
della Provincia
di Bergamo



Ordine dei
Dottori Agronomi e
Dottori Forestali
della Provincia di Bergamo



Ordine
dei Geologi
della
Lombardia



AIAPP - Associazione
Italiana di Architettura
del Paesaggio
Sezione Lombardia

- Alla **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE** di Bergamo
- Ai **COMUNI** della Provincia di Bergamo
- Alle **COMUNITÀ MONTANE** “ “ “
- Ai **PARCHI e ai PLIS** “ “ “

Bergamo, 9 febbraio 2011

Oggetto : Gli Ordini professionali per il governo paesistico del territorio

La salvaguardia e la valorizzazione del nostro patrimonio paesistico è diventato un aspetto qualificante delle politiche amministrative di ogni Comune, che sollecita sempre più ciascuno di noi e le Comunità locali a nuove responsabilità, a ruoli più stimolanti e complessi, con riguardo alle presenti generazioni e a quelle future.

La Provincia di Bergamo è caratterizzata da paesaggi naturali e culturali estremamente variegati, in cui convivono ambiti montani, collinari e di pianura, lacuali e fluviali, ricchi di storia e natura. Risorse di vita e di cultura, che oggi sempre più riscoprono i loro risvolti anche in termini più strettamente “economici”. Risorse che attirano in modo crescente l’attenzione dei cittadini, anche a seguito dei preoccupanti processi di depauperamento che sono sotto gli occhi di tutti, in particolare per quanto attiene ampi comparti rurali, connotati da un agro-ambiente che stenta a ritrovare le proprie ragioni d’essere e nuove forme di sostenibilità anche economica che si abbinino ai valori paesaggistici e ambientali ereditati dal passato.

Con la presente gli Ordini provinciali degli Architetti PPC, degli Ingegneri, dei dott. Agronomi e dott. Forestali, l’Ordine regionale dei Geologi, la sezione lombarda della Associazione interprofessionale AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)., intendono attivare una riflessione comune e alcune iniziative su alcuni aspetti nodali del governo del patrimonio paesistico/ambientale. Questa sollecitazione, che rivolgiamo innanzitutto anche ai nostri iscritti, riteniamo importante esprimerla unitariamente, in rappresentanza di figure professionali con formazioni culturali diverse e complementari, le cui competenze e sensibilità sono chiamate ad un apporto integrato, con modalità interdisciplinari e di compartecipazione.

Vorremmo in particolare proporre un comune confronto su alcuni temi prioritari: quelli che attengono una adeguata lettura paesistica del territorio che dovrebbe auspicabilmente e doverosamente accompagnare la elaborazione dei Piani di Governo territoriali, alle diverse scale di programmazione e pianificazione, e in particolare a quella dei PGT dei Comuni.

Una lettura interdisciplinare che possa :

- fornire una adeguata chiave di valutazione dei valori e delle trasformazioni territoriali avvenute;
- tradursi nello specifico in una **carta della sensibilità paesaggistica**:
 - estesa all’intero territorio comunale e non alle sole aree vincolate;
 - che contenga criteri ed indirizzi in grado di orientare la progettualità pubblica e privata;
 - supportare in particolare le valutazioni della Commissione del Paesaggio;
 - costituire per le Amministrazioni strumento ufficiale di riferimento, da inserire nei PGT in itinere, o da integrare in quelli già adottati;
- essere strumento di dialogo e confronto delle Comunità locali, tra loro e nei confronti degli Enti a maggior scala territoriale, dando vita a modalità e responsabilità condivise su questi temi, anche individuando un linguaggio comune, culturale oltre che tecnico.

Una “**Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi**”, basata anche necessariamente su una specifica e dettagliata analisi degli “**usi e potenzialità d’uso dei suoli**” e delle relative dinamiche trasformative, da cui (unitamente alle analisi dei valori edilizi/architettonici, con i loro tessuti e contesti), possono emergere gran parte dei connotati percettivi, delle vocazioni ambientali del territorio, nonché della sostenibilità dei suoi assetti. Una lettura che si trasferisca poi in un circostanziato **impianto normativo e regolamentare dei PGT** (anche mediante l’assunzione di specifiche delibere, per quelli già approvati), con particolare attenzione a quanto attiene le estese componenti agroforestali e tutte le altre aree libere non vincolate del territorio comunale.

Numerose recenti disposizioni normative hanno introdotto molte e importanti novità in tema di pianificazione territoriale e di paesaggio, ampliandone lo stesso significato, insieme al ruolo ed alla responsabilità, degli Enti locali, dei Comuni in particolare.

Per altro, le numerose e svariate modifiche e integrazioni alle norme ed ai criteri di indirizzo da parte di più Enti istituzionali, generano per i Comuni il rischio di contestazioni o inadempienze, anche inconsapevoli. Di riflesso può succedere che i Comuni vivano questa fase come caratterizzata non tanto da un maggior rilievo del loro ruolo, quanto piuttosto da un ulteriore appesantimento di già gravosi impegni, e si sprechi così una importante opportunità, che andrebbe invece sviluppata con il contributo e l’impegno di tutti.


Esprimiamo l’intenzione, per parte nostra, di attivarci perché questo impegno si possa concretizzare con la maggior sinergia possibile, dando vita prossimamente ad alcune iniziative, tra cui un convegno, volte in particolare ad approfondire le modalità di approntamento di una **adeguata lettura paesaggistica del territorio** e gli aspetti della sua **utilità, in rapporto ai nuovi ruoli e responsabilità, pianificatorie e gestionali, dei Comuni e degli Enti Amministrativi locali**.

Nel contempo segnaliamo che, con lo stesso spirito di impegno comune, stiamo lavorando alla organizzazione, per aprile/maggio del c.a., di **un corso base di sei incontri sui temi della ingegneria naturalistica, dei suoi fattori strutturali e vegetazionali, ambientali e paesaggistici**.


Di queste iniziative ci premureremo di dar tempestiva notizia e documentazione.

Ringraziando per la cortese attenzione, nell’auspicio di un Vostro riscontro di interesse verso un fruttuoso confronto di esperienze e competenze, restiamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento e inviamo i nostri più cordiali, distinti saluti.


Ordine degli ARCHITETTI PPC della Prov. di Bergamo
Il Presidente - Dott. Arch. PAOLO BELLONI




Ordine degli INGEGNERI della Prov. di Bergamo
Il Presidente - Dott. Ing. DONATELLA GUZZONI



Ordine dei dott. AGRONOMI e dott. FORESTALI della Prov. di Bergamo
Il Presidente - Dott. STEFANO ENFISSI



Ordine dei GEOLOGI della Reg. Lombardia
Il Presidente - Dott. LAMBERTO GRIFFINI



AIAPP - sezione Lombardia
Il Presidente - Dott. Arch. LUIGINO PIROLA

